

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 3249**

"Disposizioni in materia di  
riforma del mercato del  
lavoro in una prospettiva di  
crescita"

aprile 2012  
n. 347/II



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
del lavoro e della salute



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 3249**

"Disposizioni in materia di  
riforma del mercato del  
lavoro in una prospettiva  
di crescita"

aprile 2012

n. 347/II

A cura di: M. Bracco, F. Cavallucci



## **AVVERTENZA**

Il dossier n. 347 illustra il contenuto del disegno di legge “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (A.S. 3249), presentato al Senato il 5 aprile e assegnato per l’esame in sede referente alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (lavoro) previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubblica istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 14<sup>a</sup> (Unione europea), e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il dossier è così articolato:

n. 347/I: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente;

n. 347/II: schede di lettura e testo degli articoli del disegno di legge.



# INDICE

PARTE I - SCHEDE DI LETTURA .....	11
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	13
Articolo 1 .....	13
Articolo 2 .....	13
CAPO II - TIPOLOGIE CONTRATTUALI .....	13
Articolo 3 .....	13
Articolo 4 .....	16
Articolo 5 .....	16
Articolo 6 .....	18
Articolo 7 .....	19
Articolo 8 .....	20
Articolo 9 .....	20
Articolo 10 .....	21
Articolo 11 .....	21
Articolo 12 .....	22
CAPO III - DISCIPLINA IN TEMA DI FLESSIBILITÀ IN USCITA E TUTELE DEL LAVORATORE .....	23
SEZIONE I - <i>Disposizioni in materia di licenziamenti individuali</i> .....	23
Articoli 13 e 14 .....	23
<i>Quadro della normativa vigente in materia di licenziamenti individuali</i> .....	23
SEZIONE II - <i>Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi</i> .....	28
Articolo 15 .....	28
Articolo 16 .....	29
Articolo 17 .....	29
Articolo 18 .....	30
Articolo 19 .....	31
Articoli 20-21 .....	33
CAPO IV- AMMORTIZZATORI SOCIALI, TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO E PROTEZIONE DEI LAVORATORI ANZIANI.....	34
SEZIONE I - <i>Ammortizzatori sociali</i> .....	34
Articolo 22 .....	34
<i>Quadro normativo relativo ai principali ammortizzatori sociali</i> .....	34
Articolo 23 .....	38
Articolo 24 .....	38
Articolo 25 .....	39

Articolo 26 .....	39
Articolo 27 .....	39
Articolo 28 .....	39
Articolo 29 .....	39
Articolo 30 .....	40
Articolo 31 .....	40
Articoli 32 - 33.....	40
Articolo 34 .....	40
Articolo 35 .....	41
Articolo 36 .....	41
Articolo 37 .....	42
Articolo 38 .....	42
Articolo 39 .....	42
<b>SEZIONE II - <i>Tutele in costanza di rapporto di lavoro</i></b> .....	<b>43</b>
Articolo 40 .....	43
Articolo 41 .....	43
Articoli 42-43.....	43
Articoli 44-48.....	44
Articolo 49 .....	44
Articoli 50-51.....	44
<b>SEZIONE III - <i>Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all'occupazione</i></b> .....	<b>45</b>
Articolo 52 .....	45
Articolo 53 .....	45
Articolo 54 .....	46
<b>CAPO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO.....</b>	<b>47</b>
Articolo 55 .....	47
Articolo 56 .....	47
Articolo 57 .....	49
Articolo 58 .....	49
<b>CAPO VI - POLITICHE ATTIVE E SERVIZI PER L'IMPIEGO .....</b>	<b>49</b>
Articolo 59 .....	49
Articolo 60 .....	50
Articolo 61 .....	50
Articolo 62 .....	51
Articolo 63-64.....	51
Articolo 65 .....	52
<b>CAPO VII - APPRENDIMENTO PERMANENTE .....</b>	<b>52</b>
Articolo 66 .....	52

Articolo 67 .....	52
Articoli 68-69.....	53
<b>CAPO VIII - COPERTURA FINANZIARIA .....</b>	<b>53</b>
Articolo 70-72.....	53
<b>PARTE II - DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 3249 (TESTO DEGLI</b>	
<b>ARTICOLI) .....</b>	<b>57</b>



**PARTE I**  
**SCHEDE DI LETTURA**



## **Capo I - Disposizioni generali**

### **Articolo 1**

L'**articolo 1** del presente disegno di legge enuncia, al **comma 1**, le finalità generali del provvedimento, concernenti: l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, con il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato; la valorizzazione dell'apprendistato; la redistribuzione in modo più equo delle tutele dell'impiego, da un lato, contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità relativi alle tipologie contrattuali e, dall'altro, adeguando la disciplina del licenziamento; la revisione dell'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive; il contrasto di usi degli istituti contrattuali esistenti volti ad eludere obblighi contributivi e fiscali; la promozione di una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e di nuove opportunità di impiego o di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni.

Il medesimo **articolo 1** prevede: l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione in materia di lavoro; l'organizzazione, da parte dell'INPS, di una banca dati, contenente i dati individuali anonimi in materia di lavoro (ivi compresi gli ammortizzatori sociali e le politiche attive e di attivazione ricevuti), consultabile a fini di ricerca scientifica.

### **Articolo 2**

L'**articolo 2** prevede che le disposizioni di cui al presente provvedimento, fatte salve le specifiche norme del medesimo, costituiscano principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici e che, a tal fine, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individui e definisca, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici.

## **Capo II - Tipologie contrattuali**

### **Articolo 3**

Il **comma 1** dell'**articolo 3** modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Si rileva che, in base alle novelle recate da tale comma 1<sup>1</sup>:

- si esclude il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro), ai fini della stipulazione di un primo contratto di lavoro a termine, purché esso sia di durata non superiore a sei mesi;
- la medesima esclusione è operata con riferimento alla prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato<sup>2</sup>;
- i contratti stipulati in base alle norme di esenzione in esame non possono essere oggetto di proroga;
- si modificano i termini temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il contratto si considera a tempo indeterminato. Nella disciplina vigente, tale trasformazione opera dopo il ventesimo giorno ovvero, nei contratti di durata pari o superiore a sei mesi, dopo il trentesimo giorno. La novella prevede che la trasformazione operi, rispettivamente, dopo il trentesimo e dopo il cinquantesimo giorno. La novella dispone altresì che il datore di lavoro, entro la scadenza della durata del rapporto prevista dal contratto, comunichi al centro per l'impiego territorialmente competente che il rapporto continuerà, indicando anche la durata della prosecuzione. Per le modalità della comunicazione, si fa rinvio ad un decreto ministeriale. *Non appare chiaro quali siano gli effetti della mancanza della comunicazione;*
- si modificano i termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato entro i quali il secondo contratto si considera a tempo indeterminato<sup>3</sup>. Nella disciplina vigente, si ha tale effetto qualora il lavoratore sia riassunto entro dieci giorni dalla scadenza del precedente contratto a termine ovvero entro venti giorni, qualora il primo contratto fosse di durata superiore a sei mesi. La novella prevede, rispettivamente, i termini di sessanta e di novanta giorni;
- in merito alla norma vigente, che considera a tempo indeterminato il rapporto qualora il medesimo, per effetto di successione di contratti a

---

<sup>1</sup> Si ricorda che, per tutte le disposizioni redatte in forma di novelle, può essere utilmente consultato il *dossier* n. 347/I, recante i testi a fronte fra normativa vigente e modifiche proposte con il disegno di legge in esame.

<sup>2</sup> Si ricorda che la figura della somministrazione di lavoro presenta uno schema trilaterale, il quale si fonda su due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, stipulato tra l'agenzia somministratrice e il soggetto utilizzatore, con cui la prima pone uno o più soggetti a disposizione del secondo, il quale usufruisce della loro prestazione lavorativa (a tempo determinato o indeterminato); il contratto (a tempo determinato o indeterminato) tra l'agenzia somministratrice ed il prestatore di lavoro, con il quale quest'ultimo è a disposizione della medesima, ai fini dell'assegnazione presso soggetti utilizzatori.

<sup>3</sup> Si ricorda che il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto qualora la seconda assunzione a termine sia operata senza alcuna soluzione di continuità (art. 5, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368).

termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, abbia complessivamente superato i trentasei mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi)<sup>4</sup>, la novella prevede che, in tale computo, si tenga conto altresì dei periodi di missione (aventi ad oggetto mansioni equivalenti e svolti tra gli stessi soggetti) nell'ambito di contratti di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato).

*Appare opportuno definire esplicitamente se le novelle di cui al presente comma 1 si applichino anche sulle fattispecie già in corso di svolgimento.*

Il **comma 2** concerne l'istituto summenzionato della somministrazione di lavoro. Oltre all'introduzione di una norma di coordinamento con le novelle di cui al precedente **comma 1**, si sopprime un'esclusione del principio secondo il quale, per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Tale esclusione concerne (nella disciplina finora vigente) i contratti di somministrazione conclusi nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale, erogati, in favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con regioni, province ed enti locali, "in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità" e a condizione che il contratto tra l'agenzia di somministrazione ed il lavoratore sia di durata non inferiore a sei mesi. *Si rileva che la soppressione richiede, sotto il profilo della redazione tecnica, anche una riformulazione dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.*

I **commi 3 e 4** modificano i termini temporali per l'impugnazione (anche extragiudiziale) e per il successivo ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato), nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il primo termine è elevato da 60 a 120 giorni (decorrenti dalla cessazione del contratto), mentre il secondo termine è ridotto da 270 a 180 giorni (decorrenti

---

<sup>4</sup> Inoltre, la norma in oggetto (di cui all'art. 5, commi 4-bis e 4-ter, del citato D.Lgs. n. 368, e successive modificazioni):

- fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi (stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- consente che, in deroga al parametro in esame, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato (le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto);
- esclude dall'ambito di applicazione del parametro in oggetto le attività stagionali e quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali (stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative).

dalla precedente impugnazione). *Si dovrebbe chiarire se, come sembra, il riferimento concerne quest'ultimo termine, in quanto il comma richiamato (cioè, il secondo comma dell'art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni) reca (nell'ultimo periodo) anche il termine per il ricorso giudiziale successivo al rifiuto della conciliazione o dell'arbitrato (o successivo al mancato raggiungimento dell'accordo necessario al loro espletamento).*

I nuovi termini si applicano con riferimento alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il **comma 5** riguarda il risarcimento del danno subito dal lavoratore, nelle ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. La norma vigente prevede che il risarcimento del lavoratore sia liquidato dal giudice mediante un'indennità onnicomprensiva, nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto<sup>5</sup>. Il **comma 5** in esame reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo -, secondo la quale l'indennità suddetta costituisce l'unico risarcimento spettante al lavoratore, anche in relazione alle conseguenze retributive e contributive, concernenti il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento giudiziale di conversione del rapporto di lavoro.

#### **Articolo 4**

L'**articolo 4** sopprime l'istituto del contratto di inserimento, cioè la figura che, ai sensi del Capo II del Titolo VI del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ha sostituito il precedente istituto del contratto di formazione e lavoro.

Si ricorda che il contratto di inserimento è "diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" di persone rientranti in determinate categorie.

In base all'**articolo 4**, l'istituto del contratto di inserimento continua ad operare (secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge) con esclusivo riferimento alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012.

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la soppressione dell'istituto è connessa all'introduzione (decorrente dal 2013) della tipologia di incentivi all'occupazione di cui al successivo **articolo 53**.

#### **Articolo 5**

L'**articolo 5** modifica la disciplina del contratto di apprendistato.

---

<sup>5</sup> Nella determinazione della misura, si deve tener conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti.

Si ricorda che quest'ultimo è un contratto di lavoro, volto alla formazione ed all'occupazione dei giovani; la disciplina vigente<sup>6</sup> individua tre tipologie di contratto: per la qualifica e per il diploma professionale; professionalizzante o contratto di mestiere; di alta formazione e di ricerca. Il contratto è a tempo indeterminato; il rapporto prosegue infatti al termine del periodo formativo, a meno che una delle due parti non receda<sup>7</sup>.

Si rileva che, in base alle novelle:

- si richiede che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali<sup>8</sup> preveda una durata minima del rapporto di apprendistato, non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali);
- si specifica che, nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso (che decorre dal medesimo termine) continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;
- con riferimento alle assunzioni verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro). Mentre la norma vigente - che continua ad operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 - individua il limite massimo nella misura percentuale pari al cento per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio, la novella prevede al riguardo un rapporto di tre a due. Restano fermi gli attuali limiti per i datori di lavoro che non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbiano in numero inferiore a tre, e per le imprese artigiane;
- si introduce la condizione che l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro - la percentuale è, tuttavia, pari al trenta per cento, nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge -. Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in assenza della suddetta condizione sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

---

<sup>6</sup> Posta dal testo unico dell'apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.

<sup>7</sup> Cfr. l'art. 2, comma 1, lettere *l*) e *m*), del citato testo unico dell'apprendistato.

<sup>8</sup> La normativa fa, in particolare, riferimento agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In merito, la norma vigente<sup>9</sup> non definisce un limite minimo di conferme in servizio (al termine del relativo periodo di apprendistato) di precedenti lavoratori, ma fa rinvio alle determinazioni degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

*Si osserva che, almeno sotto il profilo della redazione tecnica, occorrerebbe un coordinamento tra la novella in esame e la norma vigente (la quale, tra l'altro, fa riferimento al comma 3 dell'art. 2 del testo unico dell'apprendistato, ma non anche al successivo comma 3-bis, ora introdotto dalla novella).*

### Articolo 6

L'**articolo 6** riguarda le "clausole flessibili o elastiche" nella figura del contratto di lavoro a tempo parziale. Si ricorda che esse concernono<sup>10</sup> la variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o - limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto<sup>11</sup> - la variazione in aumento della durata della prestazione (quest'ultima ipotesi deve essere distinta da quella dello svolgimento di lavoro straordinario<sup>12</sup>). Tali clausole devono essere contemplate in un patto scritto a sé stante, contestuale o meno al contratto di lavoro; i contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali<sup>13</sup>, stabiliscono condizioni e modalità per l'attuazione, da parte del datore, delle clausole in oggetto, nonché i limiti massimi della suddetta variabilità in aumento.

Le novelle di cui all'**articolo 6** prevedono, in primo luogo, che i contratti collettivi stabiliscano altresì condizioni e modalità che consentano al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole in oggetto. In secondo luogo, si attribuisce al lavoratore la facoltà di revoca del consenso (precedentemente espresso con il patto summenzionato) nei casi:

- di convivenza con figli di età non superiore agli anni tredici, di presenza di patologie oncologiche, per i quali sussista una ridotta capacità lavorativa, o di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i

---

<sup>9</sup> Art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 167.

<sup>10</sup> Cfr., in materia, l'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni.

<sup>11</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 61, e successive modificazioni: per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si intende "quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro"; per rapporto di tipo verticale si intende "quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno"; per rapporto di tipo misto si intende "quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità" summenzionate.

<sup>12</sup> Riguardo all'ipotesi di svolgimento di lavoro straordinario nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 61, e successive modificazioni, fa rinvio alla disciplina generale (di fonte sia legale sia contrattuale) in materia di lavoro straordinario.

<sup>13</sup> La norma fa esclusivo riferimento ai contratti rientranti nella nozione di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61, e successive modificazioni.

figli o i genitori del lavoratore, o di convivenza con familiari portatori di *handicap*<sup>14</sup>;

- di lavoratori studenti ("iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali").

### **Articolo 7**

L'**articolo 7** concerne la figura del lavoro intermittente<sup>15</sup>.

Si ricorda che mediante tale contratto - il quale può essere a tempo indeterminato o a termine - un lavoratore "si pone a disposizione" di un datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.

In base alle novelle:

- si circoscrive l'ambito di applicazione dell'istituto alle "esigenze individuate" dai contratti collettivi, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, in quanto si sopprimono le ipotesi: di ammissibilità generale dell'istituto con riferimento alle prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati, e con riferimento a periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno - *a quest'ultimo riguardo, si osserva che l'abrogazione dell'art. 37 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, richiede un coordinamento formale nel comma 1 dell'art. 34 dello stesso D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni* -; di ammissibilità dell'istituto in base alle fattispecie individuate (in via sostitutiva, cioè in caso di mancanza di determinazioni da parte dei contratti collettivi) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali<sup>16</sup>;
- si introduce l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro competente del ricorso ad una prestazione lavorativa (in base ad un contratto di lavoro intermittente). Per il caso di inadempimento di tale obbligo, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.

I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le novelle in esame, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

---

<sup>14</sup> Secondo le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12-*bis* del citato D.Lgs. n. 61, e successive modificazioni.

<sup>15</sup> L'istituto è disciplinato dal Capo I del Titolo V del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

<sup>16</sup> Cfr. il D.M. 23 ottobre 2004.

## Articolo 8

L'**articolo 8** riguarda il lavoro a progetto.

Si ricorda che il Capo I del Titolo VII del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ha istituito la figura del contratto di lavoro a progetto, nell'ambito del genere (più ampio) del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Si è così introdotta una regolamentazione di fonte legislativa per una larga parte di questi ultimi rapporti.

Si rileva che in base alle novelle:

- si richiede che il contratto di lavoro a progetto sia riconducibile a progetti specifici - mentre la norma vigente fa riferimento anche a programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi - e si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (questi ultimi possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- si introduce la facoltà, per il committente, di recedere prima della scadenza del termine, qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto;
- si dispone che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, siano considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti (dell'impresa committente), fatte salve la prova contraria a carico del committente nonché le prestazioni di elevata professionalità (le quali possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Le norme di cui all'**articolo 8** trovano applicazione per i contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Articolo 9

Il successivo **articolo 9** introduce, per le prestazioni lavorative rese dai soggetti titolari di partita IVA, una presunzione di inquadramento come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due degli elementi individuati dal **comma 1, capoverso 1**, e fatta salva la prova contraria da parte del committente. La presunzione si applica con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge; per i rapporti già in corso, la presunzione si applica decorsi dodici mesi dalla medesima data.

Dall'inquadramento summenzionato consegue l'integrale applicazione della disciplina relativa a tali rapporti.

Da tale complesso di norme sono escluse le collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali sia necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

### **Articolo 10**

L'**articolo 10** concerne la figura dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Si ricorda che con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Il **comma 1** dell'**articolo 10** prevede che, qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, "con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo". In caso di violazione del divieto in esame, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. *Si dovrebbe intendere che tale presunzione assoluta concerna gli associati il cui conferimento consista anche in una prestazione di lavoro.*

Il **comma 2** dispone che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto (previsto dall'articolo 2552 del codice civile), si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (la norma vigente - abrogata ora dal **comma 3** - configura il rapporto come di lavoro subordinato, ma non a tempo indeterminato, e non fa riferimento al caso di mancata consegna del rendiconto).

### **Articolo 11**

L'**articolo 11** concerne l'istituto del lavoro accessorio<sup>17</sup>.

Si ricorda che esso consiste in prestazioni di natura meramente occasionale, rese da alcune categorie di soggetti nell'ambito di determinati settori, attività o imprese. Tali prestazioni sono retribuite mediante buoni dal valore unitario prefissato.

Le novelle ridefiniscono integralmente le fattispecie di ammissibilità dell'istituto. Tra l'altro, si esclude che esso possa applicarsi con riferimento a committenti imprenditori commerciali o professionisti (mentre le prestazioni in oggetto possono essere rese nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale svolte anche in forma imprenditoriale). Il limite massimo di 5.000 euro per i compensi da lavoro accessorio, nel corso dell'anno solare, viene ora riferito alla

---

<sup>17</sup> L'istituto è disciplinato dagli artt. 70 e 72 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

totalità dei committenti (mentre la norma vigente fa riferimento ai compensi derivanti dai singoli committenti). Si introduce un criterio di adeguamento automatico del limite summenzionato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Si confermano le norme già vigenti per i committenti pubblici e si specifica che il reddito derivante dal lavoro accessorio è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si prevede altresì che la percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali (a valere sui buoni summenzionati) sia rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS (attualmente, a valere sul buono, il committente versa alla suddetta gestione separata un contributo pari al 13 per cento del valore nominale del buono e versa all'INAIL, ai fini assicurativi contro gli infortuni, un contributo pari al 7 per cento del valore nominale medesimo).

Resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di lavoro accessorio, con riferimento ai buoni già richiesti al momento dell'entrata in vigore della presente legge; in ogni caso, tale applicazione cessa il 31 maggio 2013.

## Articolo 12

L'**articolo 12** reca una delega al Governo per l'individuazione di principi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini formativi e di orientamento, secondo i principi e criteri direttivi posti dalle **lettere da a) a d)** del **comma 1**.

Si ricorda che l'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, ha demandato ad un regolamento ministeriale - poi emanato con il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - la definizione di una nuova disciplina in materia di tirocini.

Successivamente, l'articolo 60 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, aveva introdotto una disciplina specifica sui tirocini estivi di orientamento. Tuttavia, tale articolo è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 13-28 gennaio 2005<sup>18</sup>.

Da ultimo, l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, esclude che i tirocini formativi e di orientamento "non curriculari"<sup>19</sup> abbiano una durata superiore a sei mesi (ivi comprese le eventuali proroghe) e dispone che gli stessi possano riguardare esclusivamente neo-diplomati e neo-laureati, entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Tali norme non si applicano a: i

---

<sup>18</sup> Tale sentenza ha affermato la competenza legislativa delle regioni in materia di tirocini. In ogni caso (come rileva anche la direttiva del Ministro per la funzione pubblica n. 2 del 1° agosto 2005), nell'ipotesi di assenza di una specifica disciplina a livello regionale, resta applicabile la normativa in materia di tirocini di cui ai citati art. 18 della L. n. 196 e D.M. n. 142.

<sup>19</sup> I tirocini curriculari - esclusi dall'ambito di applicazione della presente norma - sono quelli svolti da studenti universitari presso enti o aziende convenzionati con l'Università ed in relazione ai quali è riconosciuto un numero di crediti formativi universitari.

disabili; gli invalidi fisici, psichici e sensoriali; i soggetti in trattamento psichiatrico; i tossicodipendenti; gli alcolisti; i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

L'art. 11 ha previsto altresì che, in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, trovino applicazione, in quanto compatibili con le norme suddette, l'art. 18 della L. n. 196 e il citato regolamento di attuazione.

### **Capo III - Disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore**

#### **Sezione I - Disposizioni in materia di licenziamenti individuali**

##### **Articoli 13 e 14**

Gli **articoli 13 e 14** concernono i licenziamenti individuali.

#### **Quadro della normativa vigente in materia di licenziamenti individuali**

La disciplina della tutela contro i licenziamenti individuali deve essere, in primo luogo, distinta da quella relativa ai licenziamenti collettivi<sup>20</sup>.

Si rientra in quest'ultimo ambito qualora le imprese - sempre che occupino più di 15 dipendenti - intendano, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, procedere ad almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia.

Riguardo invece ai licenziamenti individuali, nell'ordinamento vigente esistono due principali regimi di tutela.

Uno è posto dall'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Esso pone una tutela speciale e più intensa contro i licenziamenti illegittimi adottati da datori con un numero di dipendenti superiore ad alcuni limiti nonché, in ogni caso, contro i licenziamenti determinati da ragioni discriminatorie.

In particolare, i licenziamenti illegittimi ricompresi nell'ambito della tutela speciale di cui all'art. 18 sono quelli effettuati - anche da parte di un datore che non sia imprenditore -:

- 1) in una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo avente più di 15 dipendenti;
- 2) in una circoscrizione comunale dove il datore abbia complessivamente più di 15 dipendenti;
- 3) qualora il numero dei lavoratori subordinati (del datore) sia superiore a 60;
- 4) in base a ragioni discriminatorie<sup>21</sup>.

Per le imprese agricole il limite minimo di cui alle prime due fattispecie è ridotto da 16 a 6.

Ai fini dei computi in esame, si tiene conto anche dei lavoratori assunti con

<sup>20</sup> I licenziamenti collettivi costituiscono una delle fattispecie a cui è connesso, nell'ordinamento vigente, l'istituto della mobilità.

<sup>21</sup> Le ragioni discriminatorie in esame sono quelle relative al sesso o alla sfera politica, sindacale, religiosa, razziale e linguistica.

contratto di formazione e lavoro e - *pro quota*<sup>22</sup> - con contratto a tempo parziale. Sono invece esclusi il coniuge ed i parenti del datore entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

L'illegittimità del licenziamento è determinata: dalla mancanza di giusta causa o di giustificato motivo<sup>23</sup>; dalla sussistenza di motivazioni discriminatorie (cfr., al riguardo, il precedente punto n. 4)); dai vizi di forma di cui all'art. 2 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni; da ogni altra ipotesi di nullità o annullabilità - per vizi formali (relativi alla procedura disciplinare, di cui all'art. 7 della L. n. 300) o per violazioni di specifiche norme sostanziali -.

In base alla tutela speciale in oggetto, il dipendente ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o, su sua opzione, ad un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo restando, in entrambi i casi, il diritto al risarcimento del danno<sup>24</sup>.

Quest'ultimo si commisura alla retribuzione globale che sarebbe spettata di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ovvero, qualora il dipendente opti per l'indennità sostitutiva, fino all'esercizio di tale facoltà<sup>25</sup>. In ogni caso, la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto<sup>26</sup>.

L'art. 18 pone inoltre (commi settimo e seguenti) alcune norme speciali, relative ai casi in cui il dipendente licenziato - e rientrante nella tutela di cui al medesimo art. 18 - sia un dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale ovvero un candidato o un membro di commissione interna<sup>27</sup>.

---

<sup>22</sup> Di tali dipendenti si tiene, cioè, conto in proporzione al rapporto tra l'orario svolto e l'orario a tempo pieno.

<sup>23</sup> L'art. 2119 del Codice civile definisce come giusta causa quella che "non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" e specifica che non costituisce giusta causa il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

Il giustificato motivo è costituito "da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" del dipendente ovvero "da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (art. 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604).

Qualora ricorrano gli estremi - più gravi ed eminentemente soggettivi - della giusta causa, il lavoratore licenziato non ha diritto all'indennità sostitutiva della retribuzione relativa al periodo di preavviso (di cui all'art. 2118, comma 2, del Codice civile).

<sup>24</sup> Si ricorda inoltre che, qualora il dipendente non abbia preso servizio entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito del datore né abbia richiesto, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del deposito della sentenza, il pagamento dell'indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto.

<sup>25</sup> Quest'ultimo termine finale è, tuttavia, costituito dalla data di ricevimento dell'invito del datore a riprendere servizio, qualora esso sia antecedente all'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva.

<sup>26</sup> Secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. la sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 1099 del 3 febbraio 1998), il suddetto criterio di determinazione del danno non è tassativo, potendo essa variare (in senso positivo o negativo) nel caso concreto; resta fermo, tuttavia, il limite minimo di 5 mensilità.

<sup>27</sup> Ai fini in esame, le qualifiche di candidato e di componente della commissione sussistono fino al termine, rispettivamente, del terzo mese successivo a quello dell'elezione e dell'anno successivo a quello di cessazione dell'incarico per tutti gli altri membri.

In base a tali disposizioni, il dipendente e il sindacato cui questi aderisca o conferisca mandato possono richiedere, in ogni stato e grado del giudizio di merito, l'emanazione di un'ordinanza che disponga la reintegrazione nel posto di lavoro<sup>28</sup>.

Inoltre, nel caso di inottemperanza all'ordine - stabilito dalla sentenza o dall'ordinanza - di reintegrazione del dipendente licenziato e appartenente alle suddette categorie, il datore è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all'INPS una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

L'altra forma generale di tutela contro i licenziamenti individuali - posta dalla citata L. n. 604 - concerne le ipotesi di licenziamento non ricomprese nei precedenti punti nn. 1)-4) (ferme restando le nozioni di licenziamento illegittimo).

In base a tale disciplina, nell'ipotesi di annullamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, il datore può optare - in luogo della riassunzione - per il pagamento di un'indennità risarcitoria, di importo compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nella determinazione della misura, si tiene conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del soggetto, del comportamento e delle condizioni delle parti. Nel caso di datori con un numero di dipendenti superiore a 15, il suddetto importo massimo può essere elevato, rispettivamente, fino a 10 o a 14 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore a 10 o a 20 anni.

Per quanto riguarda i casi di nullità per vizi di forma o sostanziali, la sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 508 del 27 luglio 1999 - con riferimento alla tutela in esame - ha specificato che l'inefficacia del licenziamento non comporta il diritto del dipendente alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del medesimo, ma soltanto il risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole generali in materia di inadempimento delle obbligazioni<sup>29</sup>.

In base alle novelle di cui all'**articolo 13**:

- si dispone che la comunicazione del licenziamento contenga la specificazione dei motivi (mentre la norma attuale prevede che il lavoratore possa richiedere la formulazione dei motivi medesimi);
- si modifica il termine per il ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato), successivo all'impugnazione (la quale può essere anche extragiudiziale). Il termine viene ridotto da 270 a 180 giorni (sempre decorrenti dall'impugnazione suddetta), con riferimento ai licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Si ricorda che, in base alla novella di cui al successivo **articolo 15**,

---

<sup>28</sup> Il presupposto dell'ordinanza di reintegrazione è l'irrelevanza o l'insufficienza degli elementi di prova forniti dal datore. Tale atto può essere impugnato con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha emesso e, naturalmente, può essere revocato con la successiva sentenza.

<sup>29</sup> Tale criterio trova applicazione (secondo l'orientamento della Corte) anche per i casi di annullabilità diversi dalla mancanza di giusta causa o di giustificato motivo.

**comma 3**, tale termine (nonché il termine per la suddetta impugnazione<sup>30</sup>) si applica anche per i licenziamenti collettivi<sup>31</sup>;

- si introduce una procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione (dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro), qualora il datore intenda procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo<sup>32</sup> e si rientri, sotto il profilo dimensionale, nell'ambito della tutela speciale summenzionata di cui all'art. 18 della L. n. 300, e successive modificazioni. Il comportamento complessivo delle parti in tale sede è valutato dal giudice ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria e della condanna alle spese (o della compensazione, anche parziale, delle stesse).

In base alle novelle di cui al **comma 1** del successivo **articolo 14**:

- per tutte le fattispecie di licenziamento illegittimo perché derivante da motivazioni discriminatorie<sup>33</sup> o rientrante in ipotesi di nullità per violazioni di specifiche norme sostanziali (quali il licenziamento cosiddetto "in concomitanza con il matrimonio" o il licenziamento in violazione delle specifiche norme a tutela della maternità e della paternità) o per violazione del requisito della forma scritta, si applica la tutela speciale già vigente e summenzionata - tali previsioni si applicano a prescindere dai limiti dimensionali ed anche con riferimento ai dirigenti; riguardo alla violazione del requisito della forma scritta, la tutela in oggetto si applica, ai sensi della novella di cui al successivo **articolo 15, comma 3**, anche per i licenziamenti collettivi<sup>34</sup> -;
- riguardo ai licenziamenti cosiddetti disciplinari (motivati da giusta causa o da giustificato motivo soggettivo<sup>35</sup>), si conferma, in caso di annullamento per insussistenza dei fatti o perché la condotta non rientra tra le condotte punibili con il licenziamento (ai sensi delle disposizioni di fonte legale o contrattuale o comunque interne all'azienda) e qualora si rientri nei requisiti dimensionali summenzionati, la relativa tutela speciale vigente, con le seguenti specificazioni (**comma 1, lettera b**), **quarto capoverso**, del presente **articolo 14**): l'indennità risarcitoria (relativa al periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione) non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto; si sopprime (sempre per la fattispecie in

---

<sup>30</sup> Quest'ultima deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta dei motivi.

<sup>31</sup> Riguardo alla nozione di licenziamenti collettivi, cfr. *supra*.

<sup>32</sup> Con esclusione, quindi, dei casi in cui la motivazione del licenziamento faccia riferimento alla giusta causa o al giustificato motivo soggettivo (cfr. *supra*).

<sup>33</sup> Cfr. in merito *supra*.

<sup>34</sup> Riguardo alla nozione di licenziamenti collettivi, cfr. *supra*.

<sup>35</sup> Cfr. in merito *supra*.

esame) il limite minimo della misura dell'indennità medesima (limite pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto); riguardo all'obbligo, a carico del datore, di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione, si prevede che dalle somme dovute si scomputino i contributi accreditati in favore del lavoratore in conseguenza di eventuali altre attività lavorative. Negli altri casi in cui il giudice accerti che non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, non trova più applicazione la tutela speciale della reintegrazione, ma solo il risarcimento, che è determinato (qualora si rientri nei requisiti dimensionali summenzionati) ai sensi del **comma 1, lettera b), quinto capoverso**, del presente **articolo 14**;

- per i casi di violazione del requisito di motivazione o della procedura disciplinare, di cui all'art. 7 della L. n. 300, o della procedura di conciliazione (stabilita dalla novella di cui all'**articolo 13** del presente disegno di legge), non trova più applicazione la tutela speciale della reintegrazione, ma solo il risarcimento, che è determinato (qualora si rientri nei requisiti dimensionali summenzionati) ai sensi del **comma 1, lettera b), sesto capoverso**;
- per i casi di illegittimità per mancanza del giustificato motivo oggettivo<sup>36</sup>, non trova più applicazione la tutela speciale della reintegrazione, ma solo il risarcimento, che è determinato (qualora si rientri nei requisiti dimensionali summenzionati) ai sensi del **comma 1, lettera b), quinto capoverso e terzo periodo del settimo capoverso**; tuttavia, il giudice, nel caso in cui accerti la "manifesta insussistenza" del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, può applicare (naturalmente in presenza dei requisiti dimensionali) la tutela speciale della reintegrazione. In tale ipotesi, la tutela si applica secondo le norme specifiche previste per i licenziamenti disciplinari (norme di cui al precedente **quarto capoverso**);
- quest'ultimo tipo di tutela (di cui al **quarto capoverso**) opera altresì (sempre che ricorrano i requisiti dimensionali summenzionati) per i casi in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore e per i licenziamenti intimati, nei casi di infortunio e di malattia, prima del decorso del periodo in cui si ha diritto (ai sensi delle disposizioni di fonte legale o contrattuale o comunque interne all'azienda) alla conservazione del posto (**comma 1, lettera b), settimo capoverso**);
- il medesimo tipo di tutela opera - ai sensi della novella di cui al successivo **articolo 15, comma 3** - per i casi di licenziamenti

---

<sup>36</sup> Cfr. in merito *supra*.

collettivi<sup>37</sup> in cui siano stati violati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223;

- nell'ipotesi di licenziamenti collettivi in cui sia stata violata la procedura, si applica (ai sensi della novella di cui all'**articolo 15, comma 3**) la tutela del risarcimento del danno, risarcimento che è determinato ai sensi del **comma 1, lettera b), quinto capoverso e terzo periodo del settimo capoverso**. Peraltro, la novella di cui al **comma 2** del medesimo **articolo 15** prevede che gli eventuali vizi della prima comunicazione (relativa alle intenzioni dell'impresa di ricorrere a licenziamenti collettivi) possano essere sanati, ad ogni effetto di legge, "nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo";
- si introduce una fattispecie di revoca del licenziamento (individuale) da parte del datore. Secondo la nuova norma (che ha un ambito di applicazione generale), qualora vi sia una revoca entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo licenziamento, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori in oggetto (**comma 1, lettera b), decimo capoverso, dell'articolo 14**).

Il **comma 2** dell'**articolo 14** concerne la norma in base alla quale, in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge in materia di lavoro contengano clausole generali ("ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso"), il controllo giudiziale è limitato "all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente". Il presente **comma 2** specifica che l'inosservanza di tale limite costituisce motivo di impugnazione del provvedimento giudiziale per violazione di norme di diritto. *Si rileva che il **comma 2** fa riferimento esclusivamente al datore di lavoro e non anche al committente, come invece fa la norma oggetto di intervento.*

## Sezione II -Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi

### Articolo 15

Il **comma 1** dell'**articolo 15** prevede che, al termine della procedura, le comunicazioni relative ai licenziamenti collettivi<sup>38</sup> effettuati siano trasmesse, da parte del datore, agli uffici pubblici ed alle associazioni di categoria competenti entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi ai lavoratori (mentre la norma attuale pone una regola di contestualità).

---

<sup>37</sup> Riguardo alla nozione di licenziamenti collettivi, cfr. *supra*.

<sup>38</sup> Riguardo alla nozione di licenziamenti collettivi, cfr. *supra*.

Riguardo alle altre disposizioni dell'**articolo 15**, cfr. *sub* gli **articoli 13, 14 e 16**.

### **Articolo 16**

Gli **articoli da 16 a 21** costituiscono la sezione III del capo III del disegno di legge in commento e introducono una disciplina processuale speciale per le controversie in materia di licenziamenti, nelle ipotesi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, come modificato, da ultimo, dall'**articolo 14** del medesimo disegno di legge. *Sarebbe forse opportuno chiarire se la nuova disciplina processuale si applichi anche per i licenziamenti collettivi, nelle fattispecie in cui la novella di cui al precedente **articolo 15** fa rinvio, per essi, al citato art. 18 della L. n. 300.*

L'**articolo 16** dispone in via generale che le disposizioni della predetta sezione si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

### **Articolo 17**

L'**articolo 17** stabilisce quindi, al **comma 1**, che la relativa domanda si propone con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125<sup>39</sup> del codice di procedura civile e con esso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti, con decreto da notificarsi a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Il **comma 2** dell'articolo 17 prevede poi che l'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda. Infine il **comma 3** dispone che l'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 2

---

<sup>39</sup> Si rammenta che l'articolo 125 del codice di procedura civile disciplina in generale il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte. Per completezza si riporta qui di seguito il testo dell'articolo: "**Art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.** *Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.*"

non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del successivo articolo 18.

### **Articolo 18**

L'**articolo 18** prevede, al **comma 1**, che contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all'articolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414<sup>40</sup> del codice di procedura civile, da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. Ai sensi del **comma 2** il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il **comma 3** dispone quindi che l'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416<sup>41</sup> del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. Ai sensi del **comma 4**, nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione

---

<sup>40</sup> Si rammenta che l'articolo 414 del codice di procedura civile regola la forma della domanda nel rito del lavoro. Per completezza si riporta qui di seguito il testo dell'articolo: "**Art. 414. Forma della domanda.** La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1. l'indicazione del giudice; 2. il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto; 3. la determinazione dell'oggetto della domanda; 4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione."

<sup>41</sup> Si rammenta che l'articolo 416 del codice di procedura civile regola la costituzione del convenuto nel rito del lavoro. Per completezza si riporta qui di seguito il testo dell'articolo: "**Art. 416. Costituzione del convenuto.** Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare."

dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 2. Il **comma 5** stabilisce che il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 3. Il **comma 6** prevede poi che, quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione. Da ultimo il **comma 7** dispone che, all'udienza, il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421<sup>42</sup> del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

*La relazione di accompagnamento del disegno di legge evidenzia come il procedimento di primo grado venga così strutturato in due fasi la prima - oggetto delle previsioni di cui all'articolo 17- avente carattere necessario, mentre la seconda - oggetto delle previsioni di cui all'articolo 18- avente carattere eventuale.*

### **Articolo 19**

L'**articolo 19** disciplina la fase delle impugnazioni nei confronti della pronuncia di cui al precedente articolo 18. In particolare il **comma 1** di tale articolo dispone che, contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Il **comma 2** prevede poi che, nel giudizio d'appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Ai sensi del **comma 3** la Corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai

---

<sup>42</sup> Si rammenta che l'articolo 421 del codice di procedura civile regola i poteri istruttori del giudice nel rito del lavoro. Per completezza si riporta qui di seguito il testo dell'articolo: "Art. 421. Poteri istruttori del giudice. Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti. Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420. Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità l'esame dei testimoni sul luogo stesso. Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247."

commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18. Alla prima udienza, la Corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La Corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. Il **comma 4** stabilisce che, in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327<sup>43</sup> del codice di procedura civile. Il **comma 5** prescrive quindi che il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla Corte d'appello, che provvede a norma del comma 3. Ai sensi del **comma 6**, la Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso. Infine il **comma 7** stabilisce - analogamente a quanto previsto per la pronuncia di appello dal precedente comma 4 - che in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica il disposto del già richiamato articolo 327 del codice di procedura civile.

*Con riferimento alla previsione di cui al comma 3 dell'articolo 19 si segnala che, ai sensi della disciplina attualmente vigente, la sentenza con cui viene disposto il reintegro ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 non solo è provvisoriamente esecutiva<sup>44</sup>, ma è stata ritenuta dalla giurisprudenza non soggetta all'inibitoria di cui [all'articolo 431<sup>45</sup> del codice di procedura civile](#) e*

---

<sup>43</sup> Si rammenta che l'articolo 327 del codice di procedura civile disciplina in generale la decadenza dall'impugnazione nel processo di cognizione. Per completezza si riporta qui di seguito il testo dell'articolo: "Art. 327 Decadenza dall'impugnazione. *Indipendentemente dalla notificazione ], l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.*"

<sup>44</sup> Si veda il sesto comma dell'articolo 18 nel testo vigente, che viene correlativamente soppresso per effetto delle modifiche di cui al precedente **articolo 14** del disegno di legge in esame.

<sup>45</sup> Si rammenta che l'articolo 431 del codice di procedura civile disciplina l'esecutorietà nella sentenza nel rito del lavoro. Per completezza si riporta qui di seguito il testo dell'articolo: "Art. 431. *Esecutorietà della sentenza. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23 Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi. Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.*"

*quindi la provvisoria esecutorietà di cui essa è dotata "ex lege" non è suscettibile di essere sospesa<sup>46</sup>. Più in generale deve poi osservarsi che, nell'ambito del rito del lavoro, il già richiamato articolo 431 prevede una disciplina differenziata della sospensione dell'esecutività della sentenza a seconda che si tratti di decisione favorevole al lavoratore ovvero al datore di lavoro. Secondo un'impostazione caratteristica di tutto il rito del lavoro maggiori garanzie processuali vengono assicurate al lavoratore - così nel disposto del citato articolo 431 viene previsto un parametro più rigido per la sospensione dell'esecutività della sentenza a favore del lavoratore con conseguente maggiore difficoltà per la controparte di ottenere un simile provvedimento - al fine di bilanciare la sua posizione di maggiore debolezza sul piano sostanziale nei confronti del datore di lavoro. La previsione di cui al comma 3 dell'articolo 19 in commento invece non differenzia, ai fini della possibilità di ottenere la sospensiva di una sentenza sfavorevole, la posizione del lavoratore da quella del datore di lavoro e sembra porre pertanto un problema di coerenza con l'impostazione di ordine generale di cui sopra, che potrebbe rilevare astrattamente anche sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza. Sul punto parrebbe pertanto auspicabile un'ulteriore riflessione.*

### **Articoli 20-21**

Da ultimo l'**articolo 20** prevede che alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze, mentre l'**articolo 21** stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17, 18, 19 e 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente all'entrata in vigore del disegno di legge in commento.

*In conclusione si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla mancanza, nelle disposizioni della sezione considerata del disegno di legge in esame, di una disposizione di chiusura che potrebbe ridurre, se non evitare, il rischio che il modello processuale qui delineato possa presentare vuoti normativi, e comunque orientare l'interprete nell'applicazione dello stesso. In questa prospettiva potrebbe, ad esempio, prevedersi che, per quanto non previsto dagli articoli della predetta sezione, trovino applicazione le disposizioni della sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile relative al rito del lavoro.*

---

<sup>46</sup> Si vedano in tal senso Cass. Sez. Lav., sent. n. 4424 del 26-07-1984, Orsello c. Soc. Metro Self-service Piemonte (rv 436327) e Cass. Sez. Lav., sent. n. 3306 del 19-05-1986, Tindaro c. Soc. Pirelli (rv 446286).

**Capo IV- Ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori anziani**  
**Sezione I - Ammortizzatori sociali**

**Articolo 22**

Gli **articoli da 22 a 33** istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI), in sostituzione dell'indennità di mobilità e degli altri trattamenti di disoccupazione attualmente vigenti - ad eccezione di quelli relativi agli operai agricoli (a tempo determinato o indeterminato), i quali restano in vigore (**comma 3 dell'articolo 22**), così come restano operanti gli istituti della cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria -.

**Quadro normativo relativo ai principali ammortizzatori sociali**

Nell'ordinamento vigente gli ammortizzatori sociali sono costituiti, in via principale, dagli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale, dall'istituto della mobilità e dall'indennità ordinaria di disoccupazione<sup>47</sup>.

**Intervento ordinario di integrazione salariale**

L'intervento ordinario di integrazione salariale viene concesso - nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'edilizia (ivi comprese le imprese esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei) - per i casi di sospensione o contrazione dell'attività in conseguenza di: 1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti; 2) situazioni temporanee di mercato.

L'integrazione è concessa per un periodo massimo di 3 mesi consecutivi, che, in casi eccezionali, può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 12 mesi. La relativa contribuzione (a carico del datore) è pari all'1,90% dell'intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali ovvero al 2,20% per le imprese con più di 50 dipendenti.

L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 2012, a euro 931,28 mensili<sup>48</sup>, ovvero a euro 1.119,32<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Si ricorda altresì che l'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e il relativo D.M. di attuazione 27 novembre 1997, n. 477, hanno posto una disciplina-quadro ai fini della definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende (pubblici e privati) erogatori di servizi di pubblica utilità nonché per le altre categorie e settori di imprese sprovvisti; la concreta definizione degli strumenti è ivi demandata a singoli regolamenti - emanati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze -, adottati a séguito del deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di contratti collettivi nazionali, concernenti tale materia e stipulati dalle organizzazioni sindacali (dei datori e dei dipendenti) maggiormente rappresentative.

<sup>48</sup> Tale valore è pari a 1.117,54 euro per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 2.014,77 euro mensili (per la determinazione di quest'ultimo importo l'ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità). Sull'importo si applica l'aliquota contributiva ridotta a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali).

#### Intervento straordinario di integrazione salariale

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è riservato alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda (di intervento) nonché alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo).

Si ricorda che gli interventi di integrazione salariale straordinaria sono o sono stati estesi - spesso con provvedimenti a termine - ad altri settori imprenditoriali.

Ai fini della concessione del trattamento, è richiesta l'approvazione di un programma presentato dall'impresa. Tale programma può riguardare una delle seguenti fattispecie: 1) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (per un periodo massimo pari, in linea ordinaria, a 24 mesi); 2) crisi aziendale (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi).

Il trattamento in esame viene altresì concesso nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. L'attribuzione del trattamento deve essere richiesta, a seconda dei casi, dal curatore, dal liquidatore o dal commissario.

La misura del trattamento è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 2012, a euro 931,28 mensili, ovvero a euro 1.119,32 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 2.014,77 euro mensili (per la determinazione di quest'ultimo importo l'ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità). Sull'importo si applica l'aliquota contributiva ridotta a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali).

In linea di massima, i limiti di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono pari a 2 anni (se concessa per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale) o a 1 anno (se riconosciuta per crisi aziendale; in questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione).

Inoltre, i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono avere una durata superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio (il quale decorre dal mese iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi anche i periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di mercato.

Per il finanziamento degli interventi straordinari sono previsti:

1) contributi a carico delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto e a carico dei relativi lavoratori; tali contributi sono pari rispettivamente allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione;

2) contributi addizionali a carico delle imprese quando si avvalgano dell'intervento straordinario, pari al 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotti al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti.

<sup>49</sup> Tale valore è pari a 1.343,18 euro per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

## Mobilità

L'istituto della mobilità concerne in via ordinaria:

1) le imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che non risultino in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure alternative;

2) le imprese che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano procedere ad almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia.

In tale ambito, è riconosciuta l'indennità di mobilità ai dipendenti (assunti a tempo indeterminato e con un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi) licenziati da imprese che rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale (mentre gli altri hanno diritto soltanto all'iscrizione nelle liste di mobilità<sup>50</sup>).

L'indennità di mobilità è pari, per i primi 12 mesi, al 100% e, per i successivi mesi, all'80% del trattamento di integrazione salariale straordinaria che è stato percepito, ovvero che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto. Anche su tale prestazione si applica l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali).

La durata di iscrizione nelle liste di mobilità, nonché dell'eventuale relativo trattamento, è pari a 12 mesi, elevati a 24 e a 36 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto rispettivamente i 40 e i 50 anni; tali periodi sono, tuttavia, aumentati nel territorio del Mezzogiorno<sup>51</sup> rispettivamente a 24, 36 e 48 mesi.

La contribuzione relativa all'istituto della mobilità - a carico delle imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria - è pari allo 0,3% della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Inoltre, per ciascun lavoratore posto in mobilità, l'impresa è tenuta a versare, in 30 rate mensili, una somma pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore (tale importo è ridotto della metà qualora la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale)<sup>52</sup>.

Indennità ordinaria di disoccupazione

---

<sup>50</sup> La medesima iscrizione nelle liste di mobilità è in genere concessa - con norme transitorie, oggetto di successive proroghe - ai lavoratori delle imprese che occupino meno di sedici dipendenti.

<sup>51</sup> Tale ambito comprende: le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; le Province di Frosinone e Latina; i comuni della Provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i comuni della Provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba, i Comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

<sup>52</sup> In alcune fattispecie sono posti ulteriori oneri a carico del datore.

L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati<sup>53</sup>. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità.

L'indennità in esame è liquidata in presenza di 1 anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro nonché di un'anzianità assicurativa superiore a 2 anni<sup>54</sup>.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni<sup>55</sup>.

L'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 8 mesi - ovvero di 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni -. Nel caso di licenziamento per giusta causa, tuttavia, il periodo massimo è ridotto di 30 giorni<sup>56</sup>.

La misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione è pari, per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media soggetta a contribuzione negli ultimi 3 mesi<sup>57</sup>; la misura percentuale è successivamente pari, per il settimo e l'ottavo mese, al 50% e, per gli eventuali mesi ulteriori, al 40%.

Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini pensionistici; tuttavia, per la pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

La normativa in esame si applica, con alcune disposizioni particolari, all'indennità liquidata con requisiti ridotti (si matura tale diritto con un'anzianità assicurativa superiore a 2 anni<sup>58</sup> e lo svolgimento di 78 giornate di lavoro subordinato - inclusi i giorni festivi ed i periodi di assenza indennizzati - nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda) nonché al settore agricolo.

L'aliquota contributiva relativa all'indennità ordinaria di disoccupazione è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore.

---

<sup>53</sup> Essa concerne anche i dipendenti pubblici a tempo determinato nonché, in ogni caso, i dipendenti delle aziende pubbliche e delle aziende esercenti servizi pubblici (anche qualora esse abbiano natura di amministrazione pubblica o di ente pubblico).

<sup>54</sup> I requisiti in oggetto attengono esclusivamente all'assicurazione ed alla contribuzione previdenziali in qualità di lavoratore dipendente.

<sup>55</sup> Tale esclusione non opera, tuttavia, per i casi di dimissione per giusta causa (secondo la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002, recepita dall'INPS con le circolari n. 97 del 4 giugno 2003 e n. 163 del 20 ottobre 2003).

<sup>56</sup> L'indennità è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro - ovvero a quello della scadenza del periodo di preavviso, qualora sia pagata l'indennità per mancato rispetto del medesimo -; nei casi di licenziamento per giusta causa, al periodo di carenza di 8 giorni si aggiunge quello suddetto di 30.

<sup>57</sup> Tale media è calcolata in relazione al numero di giornate prestate e non può in ogni caso essere inferiore alla retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali e provinciali di categoria.

Per il calcolo dell'importo dell'indennità trovano inoltre applicazione alcuni limiti massimi; questi ultimi sono pari, nel 2012, a euro 931,28 mensili ovvero a euro 1.119,32 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 2.014,77 euro mensili (per la determinazione di quest'ultimo importo l'ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità).

<sup>58</sup> Anche in tal caso il requisito attiene esclusivamente all'assicurazione previdenziale in qualità di lavoratore dipendente.

Ai sensi dell'**articolo 22**, il nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI) - gestito dall'INPS - decorre dal 1° gennaio 2013, in relazione agli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dalla medesima data (alcune norme transitorie sono poste dagli **articoli 32 e 33**).

L'istituto in esame comprende tutti i lavoratori dipendenti privati, ivi compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata; sono esclusi, come detto, gli operai agricoli (a tempo determinato o indeterminato). L'ambito di applicazione comprende anche i dipendenti pubblici a tempo determinato (i quali rientrano, nella disciplina vigente, nell'ambito dell'indennità ordinaria di disoccupazione). *Sembra opportuno definire in termini più chiari se l'assicurazione contro la disoccupazione comprenda - così come l'attuale istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione<sup>59</sup> - i dipendenti delle aziende pubbliche e delle aziende esercenti servizi pubblici, anche qualora esse abbiano natura di amministrazione pubblica o di ente pubblico non economico.*

### **Articolo 23**

L'**articolo 23, comma 1**, pone, per il nuovo trattamento, gli stessi requisiti di contribuzione e di anzianità assicurativa già vigenti per l'indennità ordinaria di disoccupazione<sup>60</sup> - con l'unica differenza che, nell'istituto vigente, l'anzianità assicurativa deve essere superiore a due anni, anziché pari ad almeno due anni, come stabilito dalla **lettera b)** del presente **comma 1** -. *Sembra preferibile definire esplicitamente se (come nella summenzionata disciplina vigente) i requisiti in oggetto attengano esclusivamente all'assicurazione ed alla contribuzione previdenziali in qualità di lavoratore dipendente.*

Il **comma 2** specifica che il trattamento compete anche per i casi di risoluzione consensuale del rapporto, qualora essa sia intervenuta nell'ambito della procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione, disciplinata dalla novella di cui al precedente **articolo 13, comma 4**. Sono naturalmente esclusi dal trattamento i casi di dimissione.

### **Articolo 24**

L'**articolo 24** individua i criteri per la determinazione della misura del trattamento. Esso è ridotto dopo i primi sei mesi e, ove dovuto, ulteriormente dopo il dodicesimo mese, secondo i termini percentuali di cui al **comma 4**. È esclusa qualsiasi contribuzione di previdenza ed assistenza sociale, a valere sul trattamento (**comma 3**).

---

<sup>59</sup> Ai sensi dell'estensione operata dall'art. 20, commi da 4 a 6, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>60</sup> Cfr. in merito *supra*.

### **Articolo 25**

L'**articolo 25** e il **comma 2** dell'**articolo 32** disciplinano la durata del nuovo trattamento, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015.

### **Articolo 26**

L'**articolo 26** definisce i termini e la procedura per la liquidazione del trattamento.

### **Articolo 27**

L'**articolo 27** disciplina la sospensione del trattamento, in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato, nonché la riduzione del medesimo trattamento nei casi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione; *si rileva che quest'ultima norma appare di difficile coordinamento con la novella di cui al successivo **articolo 59, comma 1, lettera c), numero 1**, la quale sembrerebbe sopprimere la possibilità di conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma.*

### **Articolo 28**

L'**articolo 28** prevede, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche un trattamento ASpI in forma ridotta (cosiddetta mini-ASpI). Esso è di importo pari al trattamento ASpI ordinario, ma è riconosciuto soltanto per il periodo determinato ai sensi del **comma 2**. Come accennato, l'ordinamento vigente prevede - oltre all'indennità ordinaria di disoccupazione - anche un'indennità liquidata con requisiti ridotti; si matura tale diritto con un'anzianità assicurativa superiore a 2 anni e lo svolgimento di 78 giornate di lavoro subordinato (inclusi i giorni festivi ed i periodi di assenza indennizzati) nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda. La nuova disciplina in oggetto richiede, per la mini-ASpI, il requisito di 13 settimane di contribuzione (come lavoratore subordinato) negli ultimi dodici mesi (non si pone un requisito di anzianità assicurativa).

### **Articolo 29**

L'**articolo 29** disciplina la contribuzione di finanziamento dell'ASpI (e della mini-ASpI).

Si rileva che (oltre alle forme di contribuzione in senso stretto, ivi individuate) si prevede (**comma 4**) un contributo addizionale (a carico del datore di lavoro), per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, pari all'1,4% (della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) - fatte salve le esclusioni di cui al **comma 5** e le ipotesi di restituzione, totale o parziale, di cui al **comma 6** -.

I **commi da 7 a 10** prevedono un contributo, a carico del datore di lavoro, per ogni caso di attribuzione dell'ASpI a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dal medesimo datore (come detto, una forma di contribuzione analoga è stabilita dalla vigente disciplina sull'indennità di mobilità<sup>61</sup>). *Sembra preferibile definire esplicitamente se il contributo in oggetto si applichi anche in caso di attribuzione di una mini-ASpI.*

Il **comma 14** del presente **articolo 29** riduce, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal 4% al 2,6% l'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, commisurata alla retribuzione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione - mentre resta immutata la corrispondente aliquota (anch'essa pari al 4%) relativa ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato -. Si ricorda che la contribuzione in oggetto è destinata ai fondi bilaterali costituiti dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dello svolgimento di iniziative e dell'erogazione di interventi in favore dei lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.

### **Articolo 30**

L'**articolo 30** definisce alcune ipotesi di decadenza dai trattamenti ASpI (e mini- ASpI). Ulteriori ipotesi di decadenza, valide anche per altri ammortizzatori sociali, sono poste dal successivo **articolo 62, commi da 2 a 6**.

### **Articolo 31**

L'**articolo 31** estende al nuovo istituto in oggetto le norme sul contenzioso amministrativo (relativo alle prestazioni o alla contribuzione) già vigenti per l'indennità ordinaria di disoccupazione.

### **Articoli 32 e 33**

Il **comma 1** dell'**articolo 32** e l'**articolo 33** recano norme transitorie, disciplinando, in particolare, l'applicazione dell'indennità di mobilità nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2016.

### **Articolo 34**

L'**articolo 34** destina, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali le risorse derivanti dall'incremento, pari a tre euro a passeggero, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sugli aeromobili<sup>62</sup> - incremento di cui all'art. 6-*quater*, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni -. Il

---

<sup>61</sup> Cfr., in merito, il riquadro relativo alla disciplina sulla mobilità.

<sup>62</sup> Riguardo all'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, cfr. l'art. 11, comma 2, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

successivo **articolo 71, comma 4**, del presente disegno di legge introduce un ulteriore incremento, pari a due euro a passeggero, a partire dal 1° luglio 2013. Anche le risorse derivanti da tale incremento sono attribuite all'INPS; *non appare ben chiaro se (nell'ambito dell'INPS) vi sia una destinazione specifica di queste ultime (sia nel periodo temporale 1° luglio 2013-31 dicembre 2015 sia nel periodo successivo).*

Si ricorda che il sopra menzionato incremento di tre euro è, nella disciplina vigente (e, in base al presente **articolo 34**, fino al 31 dicembre 2015), destinato ad alimentare il fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (riguardo a tale fondo, cfr. *sub* il successivo **articolo 49**).

L'**articolo 34** reca altresì norme sulla riscossione dei due incrementi in esame e prevede che i soggetti gestori di servizi aeroportuali trattengano, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e di comunicazione all'INPS, una somma pari allo 0,25% del gettito totale. *Si osserva che queste ultime norme entrano in vigore immediatamente - circostanza che sembrerebbe determinare un onere finanziario netto temporaneo (per la finanza pubblica), derivante dall'introduzione del "ristoro" suddetto -.*

### **Articolo 35**

I **commi da 1 a 4** dell'**articolo 35** disciplinano, a decorrere dal 2013, l'indennità *una tantum* per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica INPS separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo - mentre, fino al 2012, resta ferma, riguardo a tale istituto, la disciplina posta, con riferimento al quadriennio 2009-2012, dall'art. 19, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni -. Riguardo alle modifiche rispetto a quest'ultima normativa transitoria, si segnala che le nuove disposizioni di cui al presente **articolo 35** non contemplano il presupposto che il soggetto abbia cessato il rapporto di monocomittenza (esse richiedono, tra l'altro, la sussistenza di un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente - lettera **d**) del **comma 2** -).

Il **comma 5** dell'**articolo 35** sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alcuni interventi di estensione dell'indennità ordinaria di disoccupazione (con requisiti normali o ridotti) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (dipendenti da aziende non destinatarie di interventi di integrazione salariale). Tale soppressione è da porre in relazione anche con le previsioni di cui ai successivi **articoli da 42 a 47** (cfr. *infra*).

### **Articolo 36**

L'**articolo 36** prevede un incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche (nella gestione separata si

applica il sistema contributivo integrale ai fini del riconoscimento e del calcolo del trattamento pensionistico).

Nella disciplina vigente<sup>63</sup>, entrambe le aliquote sono pari al 27 per cento, ovvero al 18 per cento per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico. Si ricorda che presso la gestione separata sono iscritti, tra l'altro, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed i lavoratori autonomi non rientranti in altre forme pensionistiche obbligatorie.

L'**articolo 36** prevede un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento delle misure, rispettivamente, di 33 e di 24 punti percentuali, a decorrere dal 2018.

### **Articolo 37**

L'**articolo 37** consente, per gli anni 2013-2016, la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in termini analoghi a quelli posti, per gli anni precedenti, da numerose disposizioni transitorie (per il 2012, cfr. l'art. 33, commi 21 e 22, della L. 12 novembre 2011, n. 183). L'autorizzazione di spesa per gli anni del suddetto periodo 2013-2016 è posta dal **comma 2** del presente **articolo 37**.

### **Articolo 38**

L'**articolo 38** estende, con effetto dal 1° gennaio 2013, gli incrementi (di cui all'art. 24, comma 23, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e alle relative tabelle allegate) delle aliquote contributive pensionistiche e di quelle di computo, concernenti gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS, con riferimento ai soggetti finora non interessati dai medesimi incrementi (cioè, alla categoria degli imprenditori agricoli professionali). L'**articolo 38** chiarisce altresì che le nuove aliquote contributive in oggetto sono comprensive del contributo addizionale di due punti percentuali, di cui all'art. 12, comma 4, della L. 2 agosto 1990, n. 233.

### **Articolo 39**

L'**articolo 39** reca una serie di abrogazioni e di novelle di coordinamento - *al riguardo, sarebbe opportuno adeguare la rubrica dell'articolo, la quale fa riferimento soltanto alle abrogazioni* -. Si segnala che, in base al **comma 2**, si sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'intervento di integrazione salariale straordinaria nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca.

---

<sup>63</sup> Cfr. l'art. 22, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183.

## Sezione II - Tutele in costanza di rapporto di lavoro

### Articolo 40

L'**articolo 40** estende, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'ambito di applicazione dell'intervento di integrazione salariale straordinaria ad alcuni settori. Si tratta di settori già interessati da estensioni del medesimo istituto, mediante norme transitorie o modalità particolari (riguardo alle imprese del trasporto aereo, cfr. anche *sub* il successivo **articolo 49**).

### Articolo 41

L'**articolo 41** prevede a regime, a decorrere dal 2013, un ammortizzatore sociale in favore di alcuni lavoratori del settore portuale (lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali), in termini identici a quelli stabiliti da discipline transitorie per gli anni precedenti (per il 2012, cfr. l'art. 33, comma 23, secondo periodo, della L. 12 novembre 2011, n. 183). Le uniche differenze consistono nella circostanza che la nuova disciplina non pone un limite di spesa (per il 2012, la norma citata fissa un limite di 15 milioni di euro) e che ai datori di lavoro e ai dipendenti, potenziali beneficiari dell'intervento in oggetto, vengono estese le misure di contribuzione previste per la cassa integrazione guadagni straordinaria (contributi pari, rispettivamente, a 0,6 e a 0,3 punti percentuali della retribuzione).

### Articoli 42-43

Gli **articoli da 42 a 47** prevedono l'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria). Il successivo **articolo 48** prevede l'adeguamento alle norme di cui ai suddetti articoli **da 42 a 47** per i fondi di solidarietà già istituiti in base alla vigente disciplina<sup>64</sup>.

Secondo la nuova normativa in oggetto, l'istituzione dei fondi è obbligatoria (**comma 7 dell'articolo 42**) per i settori non coperti dalla disciplina in materia di integrazione salariale, limitatamente alle imprese che occupino mediamente più di 15 dipendenti e alla finalità suddetta di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria). Le altre finalità (facoltative) sono definite dal **comma 8**

---

<sup>64</sup> Si ricorda che l'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e il relativo D.M. di attuazione 27 novembre 1997, n. 477, hanno posto una disciplina-quadro ai fini della definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende (pubblici e privati) erogatori di servizi di pubblica utilità nonché per le altre categorie e settori di imprese sprovvisti; la concreta definizione degli strumenti è ivi demandata a singoli regolamenti - emanati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze -, adottati a séguito del deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di contratti collettivi nazionali, concernenti tale materia e stipulati dalle organizzazioni sindacali (dei datori e dei dipendenti) maggiormente rappresentative.

dell'**articolo 42** (comma a cui corrispondono le successive norme sulle prestazioni e sui contributi di cui ai **commi 2 e 4** dell'**articolo 46**); per tali finalità aggiuntive, i fondi possono essere costituiti anche per àmbiti già coperti dalla disciplina in materia di integrazione salariale (**comma 9** dell'**articolo 42**). I fondi bilaterali sono costituiti secondo i termini e le modalità di cui ai **commi da 1 a 3** dell'**articolo 42** e al **comma 1** dell'**articolo 43**; nel caso di mancato rispetto dei termini, si rientra in un fondo residuale di solidarietà (**articolo 43**).

### **Articoli 44-48**

L'**articolo 44** reca le norme di base sulla contribuzione per il finanziamento dei fondi in esame, mentre gli **articoli 45 e 47** stabiliscono le norme sulla gestione dei fondi (tra cui l'obbligo del pareggio di bilancio).

La misura e la durata minime dell'intervento di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria) che il fondo deve garantire sono fissate dal **comma 1** dell'**articolo 46**; a carico del fondo è anche la copertura pensionistica dei medesimi periodi (**comma 3**).

### **Articolo 49**

L'**articolo 49** prevede l'adeguamento, secondo la procedura ivi definita, alle norme di cui agli **articoli 22 e seguenti** per il fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo<sup>65</sup>. Si ricorda, tra l'altro, che il precedente **articolo 40** estende, a decorrere dal 2013, alle imprese del trasporto aereo l'istituto dell'intervento di integrazione salariale straordinaria a prescindere dal numero di dipendenti (nella normativa vigente, i termini di applicazione dell'istituto alle imprese del trasporto aereo sono disciplinati dall'art. 1-*bis* del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni).

### **Articoli 50-51**

L'**articolo 50** prevede un analogo adeguamento per il fondo bilaterale relativo al personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato<sup>66</sup>.

L'**articolo 51** reca una serie di abrogazioni (aventi varie decorrenze), in relazione agli interventi normativi di cui ai precedenti **articoli da 40 a 50**.

---

<sup>65</sup> Fondo istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 1-*ter* del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291.

<sup>66</sup> Fondo istituito ai sensi dell'art. 59, comma 6, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Sezione III - Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all'occupazione**

#### **Articolo 52**

L'**articolo 52** prevede che, nei casi di eccedenza di personale, gli accordi possano contemplare il pagamento ai lavoratori, da parte del datore di lavoro e tramite l'INPS, di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, con il conseguente onere (anch'esso a carico del datore) di corrispondere all'INPS l'intera contribuzione pensionistica per i relativi periodi e fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Gli accordi in oggetto possono essere conclusi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e devono essere validati dall'INPS (la domanda è accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità, in relazione agli obblighi suddetti). L'accordo può concernere esclusivamente lavoratori in grado di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. *Sembra opportuno explicitare se (come sembrerebbe) l'attuazione degli accordi in esame escluda, per i lavoratori interessati, l'applicazione dell'ASpI, dal momento che un meccanismo di esclusione non emerge chiaramente dal precedente articolo 23, comma 2.*

#### **Articolo 53**

L'**articolo 53** introduce, a decorrere dal 2013, una nuova tipologia di incentivi all'occupazione.

Tali incentivi consistono nella riduzione nella misura del 50 per cento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro:

- per un periodo di diciotto mesi, in caso di assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, o di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi - o da almeno sei mesi, qualora la lavoratrice risieda in alcune aree, individuate annualmente con decreto ministeriale secondo la disciplina di cui **comma 4** -;
- per un periodo di dodici mesi, in caso di assunzione dei medesimi soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato. *Sembra preferibile explicitare che la durata del beneficio sia pari alla durata del rapporto, qualora quest'ultima sia inferiore ai dodici mesi.* In caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione. *Appare preferibile, al riguardo, explicitare se si faccia riferimento (come indica la relazione tecnica) alla data della prima assunzione.*

Il beneficio contributivo di dodici mesi è riconosciuto anche per i lavoratori utilizzati in regime di somministrazione a tempo determinato<sup>67</sup>. *Non appare ben chiaro se un'analogo estensione operi con riferimento ai lavoratori utilizzati in regime di somministrazione a tempo indeterminato.*

*Si rileva che, nel **comma 1**, sembrerebbe preferibile chiarire (con l'inserimento dell'aggettivo "anche") che la locuzione "in somministrazione" sia un'ipotesi aggiuntiva rispetto all'ipotesi del contratto a tempo determinato (mentre, in base all'attuale formulazione letterale, potrebbe desumersi che il beneficio si applichi esclusivamente al regime della somministrazione a tempo determinato e non alla generalità dei contratti di lavoro a termine).*

*Riguardo all'ambito dei lavoratori interessati, si osserva che, per gli anziani e per le donne, si adoperano, rispettivamente, due nozioni diverse ("disoccupati" ed assenza di un "impiego regolarmente retribuito").*

Come accennato, gli incentivi si applicano con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge, all'introduzione di tale tipologia è connessa la contestuale soppressione dell'istituto del contratto di inserimento (soppressione di cui al precedente **articolo 4**).

#### **Articolo 54**

L'**articolo 54** pone alcune norme, relative all'applicazione di tutti gli istituti di incentivo all'occupazione.

In particolare, il **comma 1** e l'**ultima parte** del **comma 2** definiscono alcune fattispecie di esclusione del riconoscimento degli incentivi. La **prima parte** del **comma 2** specifica che, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore abbia prestato l'attività (in favore dello stesso soggetto) a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Il **comma 3** modifica la norma che esclude il riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990, n. 407 (sgravi contributivi in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratori che da almeno ventiquattro mesi siano o disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale). Nella formulazione vigente, la norma esclude il beneficio qualora l'assunzione sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti, per qualsiasi causa licenziati o sospesi, mentre la novella di cui al presente **comma 3** prevede l'esclusione qualora l'assunzione sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti "licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o

---

<sup>67</sup> Si ricorda che la figura della somministrazione di lavoro presenta uno schema trilaterale, il quale si fonda su due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, stipulato tra l'agenzia somministratrice e il soggetto utilizzatore, con cui la prima pone uno o più soggetti a disposizione del secondo, il quale usufruisce della loro prestazione lavorativa (a tempo determinato o indeterminato); il contratto (a tempo determinato o indeterminato) tra l'agenzia somministratrice ed il prestatore di lavoro, con il quale quest'ultimo è a disposizione della medesima, ai fini dell'assegnazione presso soggetti utilizzatori.

sospesi". Tale fattispecie di esclusione deve essere letta anche in base ai criteri di cui al precedente **comma 1**. *Riguardo a quest'ultimo, si osserva che, nella lettera c), relativa ai datori di lavoro in vario modo "connessi" con il datore che assume, si fa riferimento a tutte le ipotesi di licenziamento, al contrario della novella di cui al comma 3. Il comma 4 prevede che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, concernenti l'instaurazione o la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, determini la perdita della parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto (oggetto di agevolazione) e la data della tardiva comunicazione.*

## **Capo V - Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro**

### **Articolo 55**

Il **comma 1** dell'**articolo 55** modifica la disciplina<sup>68</sup> che richiede la preventiva convalida, da parte del servizio ispettivo (competente per territorio) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune fattispecie. Nell'attuale formulazione, le fattispecie sono costituite dalle dimissioni presentate durante: il periodo di gravidanza (per la lavoratrice); il primo anno di vita del bambino o il primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento (per la lavoratrice e per il lavoratore). La novella estende la durata di questi ultimi due periodi da uno a tre anni e definisce un termine particolare di decorrenza del periodo per il caso di adozione internazionale. Si specifica, inoltre, che l'istituto della convalida in esame si applica anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto e che la convalida medesima costituisce una condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro (la norma vigente già la pone come condizione, ma senza specificarne la natura sospensiva).

I successivi **commi da 2 a 7** prevedono, per tutti i rapporti di lavoro dipendente privato (e ad eccezione delle fattispecie individuate dalla novella di cui al precedente **comma 1**), varie modalità alternative, al rispetto delle quali viene subordinata l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto. La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che tali norme sono intese "a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco". In quest'ultima materia, il **comma 8** reca una sanzione amministrativa pecuniaria.

### **Articolo 56**

L'**articolo 56** prevede due misure sperimentali, in materia di maternità e paternità, per gli anni 2013-2015.

---

<sup>68</sup> Di cui all'art. 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

*Sembra opportuno chiarire se tali norme riguardino anche i dipendenti pubblici (come sembrerebbe dalla relazione tecnica) - cfr., in merito, anche il precedente **articolo 2** -.*

La prima misura consiste nell'obbligo, per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre ed il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre. Per questi giorni è attribuita un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. *Sembrerebbe preferibile specificare: se il suddetto ambito temporale sperimentale (2013-2015) faccia riferimento all'evento della nascita o a quello della richiesta dell'astensione; se anche l'indennità giornaliera per il terzo giorno summenzionato sia a carico dell'INPS (in quanto letteralmente si specifica tale aspetto solo per i primi due giorni); se l'indennità sia accompagnata dalla contribuzione figurativa (a carico dell'ente pensionistico di appartenenza), come parrebbe dalla relazione tecnica.*

La seconda misura consiste nella possibilità di concedere alla madre lavoratrice dipendente, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, "la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da richiedere al datore di lavoro". *Non appare chiaro se l'alternativa al congedo parentale sia necessariamente totale.*

La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle due misure in esame è demandata ad un decreto ministeriale.

Per far fronte agli oneri finanziari derivante dalle medesime misure, si riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne<sup>69</sup> (cfr. la **lettera a)** del **comma 1** ed il **comma 3**).

Il **comma 1, lettera a)**, dell'**articolo 57** modifica i criteri di determinazione della base di computo - costituita, in linea di massima, dai lavoratori dipendenti del datore di lavoro - per l'applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette (obblighi di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68). Rispetto alla disciplina vigente, la novella inserisce nella base di computo anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato finora esclusi (cioè, quelli con contratto di durata non superiore a nove mesi), mentre vengono espunti dalla medesima base di computo: i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero (per la durata di tale attività); i soggetti impegnati in lavori socialmente utili ed assunti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81; i lavoratori a domicilio.

La **lettera b)** del **comma 1** dell'**articolo 57** demanda ad un regolamento ministeriale: la revisione della disciplina sui procedimenti relativi agli esoneri parziali (dagli obblighi di assunzione in oggetto) e sui criteri e le modalità per la concessione dei medesimi esoneri; la definizione di norme volte al

---

<sup>69</sup> Fondo di cui all'art. 24, comma 27, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

potenziamento delle attività di controllo. Il regolamento deve essere inteso ad "evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero" e a "garantire il rispetto delle quote di riserva". Si ricorda che l'attuale disciplina sui procedimenti relativi agli esoneri parziali e sui criteri e le modalità per la concessione degli stessi è posta dal regolamento di cui al D.M. 7 luglio 2000, n. 357; inoltre, l'ultimo periodo dell'art. 5, comma 2, della citata L. n. 68, e successive modificazioni, prevede che, per le aziende le quali occupino addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero sia sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro, che attesti l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo. Quest'ultima norma di legge appare al di fuori dell'ambito della revisione regolamentare in oggetto.

### **Articolo 57**

La successiva **lettera c)** del **comma 1** dell'**articolo 57** prevede che gli uffici competenti dei servizi regionali per l'impiego comunichino, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro il mancato rispetto degli obblighi di assunzione in esame, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini dell'attivazione degli eventuali accertamenti.

### **Articolo 58**

L'**articolo 58** modifica la norma sulla legittimità del prolungamento del soggiorno dello straniero extracomunitario, avente permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni. La disposizione vigente consente il soggiorno per il periodo residuo previsto dal permesso e comunque, a séguito dell'iscrizione negli elenchi dei centri pubblici per l'impiego (e salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale), per un periodo non inferiore a sei mesi (cosiddetto permesso per attesa occupazione). La novella eleva la durata minima da sei mesi ad un anno e prevede che il permesso per attesa occupazione sia valido per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita (qualora da tale norma derivi una durata superiore della validità). La novella specifica altresì che, decorso il periodo di validità del permesso summenzionato, trovano applicazione i requisiti reddituali stabiliti per lo straniero che intenda richiedere il ricongiungimento dei familiari. *Occorrerebbe forse definire, per il caso di possesso di tali requisiti, le norme attuative, relative al prolungamento del diritto al soggiorno. Sotto il profilo letterale, occorrerebbe sostituire il richiamo del "secondo periodo" con quello del "primo periodo".*

## **Capo VI - Politiche attive e servizi per l'impiego**

### **Articolo 59**

Le **lettere a) e b)** del **comma 1** dell'**articolo 59** fissano alcuni livelli minimi delle offerte e delle prestazioni che devono essere svolte dai servizi regionali per

l'impiego nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione o di inoccupazione costituisca requisito. Tale previsione appare connessa con la disciplina sulla decadenza dai medesimi ammortizzatori sociali, disciplina ora riformulata dall'**articolo 62, commi da 2 a 6**.

La successiva **lettera c)** del **comma 1** dell'**articolo 59** concerne, al **numero 2)**, l'effetto di perdita dello stato di disoccupazione nelle ipotesi di rifiuto (senza giustificato motivo) di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno; rispetto alla norma vigente, si estende tale effetto alle fattispecie in cui il rifiuto riguardi un contratto di lavoro a termine di durata pari o inferiore ad otto mesi, ovvero a quattro mesi nel caso di giovani<sup>70</sup> - fattispecie escluse nella normativa vigente -.

Il successivo **numero 3)** ridefinisce le ipotesi in cui la stipulazione di un contratto di lavoro dipendente a termine determini la sospensione - anziché la perdita - dello stato di disoccupazione. La norma vigente prevede l'effetto di sospensione qualora il contratto sia di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani. Secondo la novella, l'effetto di sospensione è limitato ai contratti di durata inferiore a sei mesi (senza distinzioni in base all'età anagrafica).

Il **numero 1)** della stessa **lettera c)** *sembrerebbe sopprimere* la possibilità di conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma. *Come accennato, tale novella appare di difficile coordinamento con il precedente articolo 27, commi 3 e 4.*

### **Articolo 60**

Il **comma 1** dell'**articolo 60** prevede che, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, sia definito "un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego".

Ai sensi del successivo **comma 2**, l'INPS, entro il 30 giugno 2013, allestisce e mette a disposizione dei servizi regionali per l'impiego "una banca dati telematica, contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficia". I medesimi servizi inseriscono nella banca dati alcuni elementi informativi, ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali, richiesti con riferimento all'attività dei medesimi uffici (**comma 3**).

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

### **Articolo 61**

Il **comma 1** dell'**articolo 61** prevede che, nei casi di presentazione di una domanda di trattamento ASpI (o mini-ASpI), la dichiarazione dell'interessato -

---

<sup>70</sup> Ai fini in esame, la nozione di giovani è posta dall'art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa - possa essere resa all'INPS, il quale trasmette la medesima dichiarazione al servizio regionale per l'impiego competente per territorio, mediante il sistema informativo di cui al precedente **articolo 60, commi 2 e 3**. *Sembra preferibile specificare i termini temporali di decorrenza della possibilità della nuova procedura, dal momento che il **comma 2 dell'articolo 60** prevede che la banca dati sia predisposta entro il 30 giugno 2013 e che il presente **comma 1 dell'articolo 61** fa riferimento esclusivamente al trattamento ASpI (o mini-ASpI) - e non anche all'indennità ordinaria di disoccupazione (che, ai sensi dell'**articolo 32, comma 1**, resta operante per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute entro il 31 dicembre 2012) -.*

Il **comma 2 dell'articolo 61** prevede che le regioni e le province mettano a disposizione dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcuni dati, rilevanti ai fini del riconoscimento degli incentivi alle assunzioni.

### **Articolo 62**

L'**articolo 62** concerne alcune ipotesi di decadenza dai trattamenti di integrazione salariale straordinaria o dagli ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione o di inoccupazione costituisca requisito.

La disciplina di cui all'**articolo 62** conferma in larga misura quella vigente, di cui all'art. 1-*quinquies* del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, e all'art. 19, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 - tali norme sono abrogate dal successivo **articolo 64, commi 2 e 3** -. Tra le modifiche, si segnala che, ai sensi del **comma 2, lettera b)**, del presente **articolo 62**, la base di calcolo - ai fini della valutazione della congruità dell'offerta di lavoro - è costituita dall'importo lordo dell'indennità a cui si ha diritto (anziché, come nella disciplina vigente, dal livello retributivo delle mansioni di provenienza). Riguardo al **comma 1**, relativo ai titolari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria, *appare opportuno specificare se (come sembra) l'ipotesi del giustificato motivo sia posta con riferimento anche al rifiuto di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, oltre che all'ipotesi di frequenza non regolare del corso.*

Riguardo ad altre ipotesi di decadenza dal trattamento ASpI (o mini-ASpI), cfr. il precedente **articolo 30**.

### **Articolo 63-64**

L'**articolo 63** inserisce l'INPS, con esclusivo riferimento ai lavoratori che beneficino di prestazioni per le quali lo stato di disoccupazione sia un requisito, nel novero dei soggetti ammessi<sup>71</sup> allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro.

---

<sup>71</sup> Secondo particolari regimi di autorizzazione, diversi da quello relativo alle agenzie per il lavoro.

Il **comma 1 dell'articolo 64** sopprime l'esenzione dai cosiddetti *tickets* in materia sanitaria in favore dei disoccupati<sup>72</sup> e dei loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro (incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico). La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la soppressione è connessa all'estensione "della platea dei beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito". La partecipazione alla spesa sanitaria in oggetto riguarda il pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali. Le norme in esame non riguardano i *tickets* sui medicinali e le relative esenzioni, in quanto entrambi sono eventualmente introdotti e disciplinati dalle singole regioni.

Riguardo ai **commi 2 e 3 dell'articolo 64**, cfr. *sub* il precedente **articolo 62**.

### **Articolo 65**

L'**articolo 65** amplia l'oggetto della disciplina di delega già conferita al Governo in materia di servizi per l'impiego, estendendone l'ambito alle politiche attive e definendo, in merito, principi e criteri direttivi. Si modifica, inoltre, il termine temporale per l'esercizio sia della delega complessiva summenzionata sia della disciplina di delega in materia di incentivi all'occupazione. Nella norma vigente, il termine per l'esercizio di tali deleghe scade il 24 novembre 2012. La novella prevede un termine di sei mesi, decorrente dall'entrata in vigore della presente legge.

## **Capo VII - Apprendimento permanente**

### **Articolo 66**

L'**articolo 66** definisce l'apprendimento permanente e ne individua le finalità. Si prevede, in particolare, che le linee di azione relative all'apprendimento permanente siano definite a livello nazionale, di concerto con le regioni e le autonomie locali e tramite il confronto con le parti sociali, e che esse debbano condurre al riconoscimento del patrimonio culturale e professionale delle persone, da documentare tramite l'allestimento di un sistema informativo unico.

### **Articolo 67**

L'**articolo 67** prevede la definizione, in materia di apprendimento permanente, di linee guida "per la costruzione in modo condiviso con le Regioni e le autonomie locali, di sistemi integrati territoriali collegati organicamente alle

---

<sup>72</sup> Ai fini in oggetto, il termine "disoccupato" comprende esclusivamente i cittadini che abbiano cessato, per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato), un'attività di lavoro dipendente e siano iscritti negli elenchi dei centri pubblici per l'impiego.

strategie per la crescita economica, accesso al lavoro dei giovani, riforma del *welfare*, invecchiamento attivo, esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati". Tali sistemi sono contraddistinti "da flessibilità organizzativa e di funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità di riconoscere e certificare le competenze acquisite dalle persone". Le linee guida sono attuate mediante piani di intervento di durata triennale.

### **Articolo 68-69**

L'**articolo 68** reca una delega al Governo per la definizione delle norme generali per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e per la certificazione delle competenze acquisite nei vari percorsi formativi e di apprendimento (ivi compreso il rapporto di apprendistato). Riguardo a quest'ultima materia, si rileva, *tuttavia*, che altre norme sono poste dal successivo **articolo 69**, il quale, peraltro, al **comma 6**, prevede l'adozione di linee guida sugli standard omogenei di certificazione; *anche dal momento che la definizione degli standard nazionali di certificazione è uno degli oggetti della delega summenzionata, sembrerebbe opportuno un più chiaro coordinamento tra i due articoli.*

## **Capo VIII - Copertura finanziaria**

### **Articolo 70-72**

L'**articolo 70** concerne la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente disegno di legge.

Alla copertura si fa fronte mediante le misure di cui ai successivi **articoli 71 e 72**, nonché mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" nell'ambito della Missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 71** modificano le quote di deducibilità dal reddito fiscale imponibile (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP) delle spese e degli altri componenti negativi, relativi ad alcuni mezzi di trasporto a motore, impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame (queste ultime, come osserva la relazione tecnica, hanno di conseguenza efficacia anche sulla determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione).

In particolare, in base alle modifiche:

- si riduce dal 40 per cento al 27,5 per cento la quota di deducibilità, con riferimento alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli<sup>73</sup>. Resta ferma la deducibilità integrale, qualora tali mezzi siano destinati ad essere impiegati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Resta parimenti ferma la deducibilità nella misura dell'80 per cento per i veicoli impiegati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
- si riduce dal 90 per cento al 70 per cento la quota di deducibilità "per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".

Il **comma 3 dell'articolo 71** concerne la determinazione del reddito dei fabbricati imponibile ai fini IRPEF.

La normativa vigente prevede che tale reddito sia determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta; tuttavia, qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito come sopra determinato, la base imponibile è costituita dal medesimo canone, al netto della riduzione forfettaria.

L'aliquota di quest'ultima viene modificata dalla presente novella, che la fissa nella misura del 5 per cento a decorrere dal 2013<sup>74</sup>.

Naturalmente, la novella non ha impatto sulle locazioni (ad uso abitativo) per le quali sia effettuata l'opzione per il regime cosiddetto della cedolare secca.

Riguardo al **comma 4 dell'articolo 71**, cfr. la scheda relativa al precedente **articolo 34**.

Il **comma 5 dell'articolo 71** riguarda la deducibilità del contributo sanitario obbligatorio, relativo ai premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La norma vigente prevede la deducibilità integrale ai fini IRPEF del contributo, qualora l'impresa di assicurazione abbia esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contribuente (per l'importo del contributo medesimo). La novella limita la deducibilità, consentendo la stessa esclusivamente per la quota di contributo eccedente l'importo di 40 euro. Tale limitazione opera a decorrere dal 2012.

Si ricorda che il contributo è pari al 10,5 per cento dei premi summenzionati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. Esso è "sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il

---

<sup>73</sup> Riguardo alle limitazioni relative alla deducibilità in esame, cfr. l'art. 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

<sup>74</sup> Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione resta pari al 25 per cento.

rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

L'**articolo 72** richiede l'adozione di misure di razionalizzazione organizzativa, nell'ambito della rispettiva autonomia ed aggiuntive rispetto a quelle già previste dalle norme ivi richiamate: per l'INPS e l'INAIL, in modo da conseguire una riduzione ulteriore delle spese di funzionamento, pari, rispettivamente, a 72 milioni e a 18 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013; per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in modo da conseguire una riduzione ulteriore delle spese di funzionamento, pari a 10 milioni di euro annui, sempre a decorrere dal 2013. I Ministeri vigilanti verificano sull'attuazione degli adempimenti in oggetto.



**PARTE II**  
**DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 3249**  
**(TESTO DEGLI ARTICOLI)**



## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

*(Finalità della legge e sistema di monitoraggio e valutazione)*

1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:

*a)* favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;

*b)* valorizzando l'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

*c)* ridistribuendo in modo più equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;

*d)* rendendo più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di

universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone;

e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;

f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione. Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui al comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.

4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) organizza una banca dati informatizzata anonima, rendendola disponibile, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ri-

cerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo della banca dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. La banca dati di cui al comma 4 contiene i dati individuali anonimi, relativi ad età, genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute.

6. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

## Art. 2.

### *(Rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)*

1. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i

tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

## CAPO II

### TIPOLOGIE CONTRATTUALI

#### Art. 3.

##### *(Contratti a tempo determinato)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente:

«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, non può essere oggetto di proroga»;

*e)* all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;

*f)* all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

*g)* all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

*h)* all'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del presente decreto e dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È fatta

salva la previsione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.»;

*b)* all'articolo 23, il comma 2 è abrogato.

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni»;

*b)* la lettera *d)* è abrogata.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificate dal comma 3 del presente articolo, trovano applicazione in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

5. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

## Art. 4.

*(Contratto di inserimento)*

1. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

2. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

*(Apprendistato)*

1. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5»;

b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Il datore di la-

voro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto».

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14

settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 1, lettera *d*), del presente articolo, è fissata nella misura del 30 per cento.

#### Art. 6.

##### *(Lavoro a tempo parziale)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 7, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«*3-bis*) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma.».

*b)* al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12-*bis* del presente decreto ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il predetto consenso.».

#### Art. 7.

##### *(Lavoro intermittente)*

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 34, il comma 2 è abrogato;

*b)* all'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante *fax* o posta elettronica certificata. Con decreto di na-

tura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni»;

c) gli articoli 37 e 40 sono abrogati.

2. I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

##### *(Lavoro a progetto)*

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposi-

zione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

*b)* al comma 1 dell'articolo 62, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire»;

*c)* al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o della fase di esso» sono soppresse;

*d)* il comma 2 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso che tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.»;

*e)* all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, comma 1, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;

*f)* al comma 2 dell'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con mo-

dalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

2. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

*(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)*

1. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

«Art. 69-bis. - *(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)*. - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del 75

per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.».

2. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.

## Art. 10.

*(Associazione in partecipazione con apporto di lavoro)*

1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.».

2. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. L'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

## Art. 11.

*(Lavoro accessorio)*

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - *(Definizione e campo di applicazione)*. - 1. Per prestazioni di lavoro ac-

cessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Sono escluse dal ricorso al lavoro accessorio le prestazioni rese nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono comunque essere rese nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale svolte anche in forma imprenditoriale.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»;

*b)* all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.».

2. Resta fermo l'utilizzo, secondo la vigente disciplina, dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

## Art. 12.

*(Tirocini formativi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati ad individuare principi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini formativi e di orientamento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

*b)* previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

*c)* individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza, anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative, in misura variabile da 1.000 a 6.000 euro, in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*d)* previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di un'indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

## CAPO III

DISCIPLINA IN TEMA DI FLESSIBILITÀ  
IN USCITA E TUTELE DEL LAVORA-  
TORESEZIONE I - *Disposizioni in materia di  
licenziamenti individuali*

## Art. 13.

*(Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.».

2. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

3. Il termine di cui al comma 2 si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *1.* Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

5. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

6. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto

in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.».

Art. 14.

*(Tutele del lavoratore in caso  
di licenziamento illegittimo)*

1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;

b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica

anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra

tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa ad-

dotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inedoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì appli-

care la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

Le disposizioni dal comma quarto al comma settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla

contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.».

2. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».

## SEZIONE II - *Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi*

### Art. 15.

*(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)*

1. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».

2. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un ac-

cordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».

3. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

### SEZIONE III - *Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti*

#### Art. 16.

##### *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

#### Art. 17.

##### *(Tutela urgente)*

1. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui all'articolo 16 si propone con ricorso al tribunale in fun-

zione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti, con decreto da notificare a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

3. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 2 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dell'articolo 18.

#### Art. 18.

##### *(Opposizione)*

1. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all'articolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.

2. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

3. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.

4. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 3.

6. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

7. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discus-

sione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 19.

*(Reclamo e ricorso per cassazione)*

1. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

3. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18. Alla prima udienza, la corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

4. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

5. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se

anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 3.

6. La corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

7. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

#### Art. 20.

*(Priorità nella trattazione delle controversie)*

1. Alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.

#### Art. 21.

*(Disciplina transitoria)*

1. Gli articoli da 16 a 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### CAPO IV

#### AMMORTIZZATORI SOCIALI, TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO E PROTEZIONE DEI LAVORATORI ANZIANI

##### SEZIONE I - *Ammortizzatori sociali*

#### Art. 22.

*(Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)  
- Ambito di applicazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione

verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui alla presente sezione non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

#### Art. 23.

##### *(Requisiti)*

1. L'indennità di cui all'articolo 22 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c),

del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

2. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di cui all'articolo 22 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della presente legge.

#### Art. 24.

##### *(Importo dell'indennità e contribuzione figurativa)*

1. L'indennità di cui all'articolo 22 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo

comma, lettera *b*), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.

3. All'indennità di cui all'articolo 22 non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. All'indennità di cui all'articolo 22 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, viene ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.

5. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

#### Art. 25.

##### *(Durata)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:

*a*) per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l'indennità di cui all'articolo 22 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui all'articolo 28 (mini-ASpI);

*b*) per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi dell'articolo 23 ovvero dell'articolo 28 della presente legge.

## Art. 26.

*(Procedura)*

1. L'indennità di cui all'articolo 22 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

2. Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

3. La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

## Art. 27.

*(Nuova occupazione)*

1. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui all'articolo 22 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

2. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui all'articolo 28.

3. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini

della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.

4. Nei casi di cui al comma 3, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi e viene riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

#### Art. 28.

##### *(Assicurazione sociale per l'impiego. Trattamenti brevi (mini-ASpI))*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 22 che non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni, ma possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità di importo pari a quanto

definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpI.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

3. All'indennità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, e agli articoli 23, commi 1, lettera a), e 2, 24, 26 e 27.

4. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

5. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

#### Art. 29.

##### *(Contribuzione di finanziamento)*

1. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 28 della presente legge concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

2. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 1, le eventuali riduzioni derivanti dai provvedi-

menti di riduzione del costo del lavoro operate dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

3. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 1 non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005.

4. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 1, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

5. Il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica:

*a)* ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

*b)* ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;

*c)* agli apprendisti;

*d)* ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale di cui al comma 4 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeter-

minato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detrando dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

7. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 6.

8. Il contributo di cui al comma 7 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del testo unico dell'apprendistato, di cui al del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

9. Il contributo di cui al comma 7 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 7 del presente articolo è moltiplicato per tre volte.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al

decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis*) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

12. L'aliquota contributiva di cui al comma 11, di finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.

13. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l'impiego».

14. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è ridotta al 2,6 per cento.

## Art. 30.

### (Decadenza)

1. Si decade dalla fruizione delle indennità di cui alla presente sezione nei seguenti casi:

a) perdita dello stato di disoccupazione;

b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all'articolo 27, comma 3;

c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI.

2. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

#### Art. 31.

##### *(Contenzioso)*

1. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)».

2. Ai contributi di cui all'articolo 29 della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *e*), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

#### Art. 32.

##### *(Disposizioni transitorie relative alla durata)*

1. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

2. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31

dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:

a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

### Art. 33.

*(Disposizioni transitorie relative all'indennità di mobilità e alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia)*

1. Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridefinito nei seguenti termini:

a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro

per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

*b)* lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

*c)* lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

*d)* lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i qua-

ranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Art. 34.

*(Addizionale sui diritti d'imbarco)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

2. All'articolo 6-*quater* del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni con legge 31 marzo 2005 n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «è destinato» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.

3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

3. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 2 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-quinquies*) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».

## Art. 35.

*(Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati)*

1. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente;

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

2. L'indennità è pari a una somma del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

3. La somma di cui al comma 2 è liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.

4. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.

#### Art. 36.

*(Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995)*

1. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per gli anni 2008-2011, al

18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018.».

Art. 37.

*(Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali)*

1. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni

per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.

3. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

4. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

## Art. 38.

*(Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato n. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

## Art. 39.

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) articoli da 6 a 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

g) articoli da 9 a 19, della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;

b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»;

c) al comma 8, le parole: «procedura di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di licenziamento collettivo»;

d) al comma 9, le parole: «collocati in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati» e le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «licenziare»;

e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».

5. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 5, commi 1 e 2, le parole «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».

SEZIONE II - *Tutele in costanza di rapporto di lavoro*

Art. 40.

*(Estensione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori)*

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».

Art. 41.

*(Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'in-

dennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

2. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

#### Art. 42.

##### *(Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali)*

1. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavo-

ratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

2. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 1.

3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 47.

4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione del fondo di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati

secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

8. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;

b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

9. Per le finalità di cui al comma 8, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti, con le medesime modalità di cui al comma 1, anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

10. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo

cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

Art. 43.

*(Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale)*

1. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui all'articolo 42, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

2. Il fondo di solidarietà residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dall'articolo 44, garantisce la prestazione di cui all'articolo 46, comma 1, per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

3. Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui all'articolo 47, comma 1, e composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.

#### Art. 44.

##### *(Contributi di finanziamento)*

1. I decreti di cui agli articoli 42 e 43 determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione di regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 3.

2. Qualora sia prevista la prestazione di cui all'articolo 46, comma 1, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui agli articoli 42 e 43 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 46, comma 2, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Art. 45.

*(Risorse finanziarie)*

1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 42 e 43 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento.

4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all'articolo 47 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

5. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte, a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 4, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni

caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Art. 46.

*(Prestazioni)*

1. I fondi di cui all'articolo 42 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

2. I fondi di cui all'articolo 42 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI;

b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

3. Nei casi di cui al comma 1, i fondi di cui agli articoli 42 e 43 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. La contribuzione correlata di cui al comma 3 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 2. In tal caso, il fondo di cui

all'articolo 42 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

Art. 47.

*(Gestione dei fondi)*

1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 42, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

2. Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

3. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

4. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

5. Le deliberazioni del comitato amministratore vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

#### Art. 48.

*(Riconversione dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)*

1. La disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di

accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013.

2. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.

#### Art. 49.

*(Riconversione del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito, con modificazioni, con legge 3 dicembre 2004, n. 291)*

1. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

#### Art. 50.

*(Riconversione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a li-

vello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.

Art. 51.

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

*b)* articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

*b)* regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;

*c)* articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

*d)* articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

*Sezione III*

INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI ANZIANI E  
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Art. 52.

*(Interventi in favore dei lavoratori anziani)*

1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a cor-

rispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

4. L'accordo di cui al comma 1, diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.

5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'Inps è tenuto a non erogare le prestazioni.

6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi 180 giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fidejussione.

7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS, con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa.

## Art. 53.

*(Incentivi all'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate)*

1. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e) del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

## Art. 54.

*(Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni)*

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva;

c) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo

di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima Agenzia, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».

4. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

## CAPO V

### ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

#### Art. 55.

*(Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco)*

1. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravi-

danza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata secondo modalità individuate con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. In alternativa alla procedura di cui al comma 2, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e

la autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.

4. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 3, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la contestazione di cui al comma 6.

5. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 3, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

6. Nei sette giorni di cui al comma 4, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso lavorato, la lavoratrice o il lavoratore può contestare l'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale, offrendo le proprie prestazioni al datore di lavoro.

7. Qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione di cui al comma 3, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al

fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 56.

*(Sostegno alla genitorialità)*

1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013 - 2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre e con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre con un riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n.214, il quale è corrispondentemente ridotto, e quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 70 della presente legge;

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 2, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da richiedere al datore di lavoro.

2. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 3:

a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente articolo;

b) il numero e l'importo dei *voucher*, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede altresì a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 1, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nel limite delle quali è riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.

## Art. 57.

*(Efficace attuazione del diritto al lavoro  
dei disabili)*

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-*quinquies*. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;

c) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».

#### Art. 58.

*(Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati)*

1. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, le parole «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al primo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».

#### CAPO VI

#### POLITICHE ATTIVE E SERVIZI PER L'IMPIEGO

#### Art. 59.

*(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:

a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;

c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;

d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

1-ter. Nei confronti dei beneficiari di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;

b) all'articolo 3 la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego*»;

c) all'articolo 4, comma 1:

1) la lettera a) è abrogata;

2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi su-

periore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;

3) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

#### Art. 60.

*(Sistema informativo ASpI; monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi erogati; sistema premiale)*

1. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego.

2. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predisponde e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficia.

3. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, è fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma 2, con le modalità definite dall'INPS, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

4. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 61.

*(Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione)*

1. Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, può essere resa dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui all'articolo 60 della presente legge.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le Regioni e le Province mettono a disposizione dell'INPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

## Art. 62.

*(Offerta di lavoro congrua)*

1. Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del Capo IV, Sezione II, della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

2. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;

b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.

5. È fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui al presente

articolo all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

6. Avverso il provvedimento di cui al comma 5 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

### Art. 63.

*(Disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera *f*-bis) è aggiunta la seguente:

«*f*-ter) l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con riferimento ai lavoratori che beneficiano di prestazioni per le quali lo stato di disoccupazione sia un requisito;».

### Art. 64.

*(Abrogazioni)*

1. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: «i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché» sono soppresse.

2. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo 1-*quinquies* è abrogato.

3. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogato.

## Art. 65.

*(Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per l'impiego)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 30, alinea, le parole: «, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

*b)* al comma 30, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* servizi per l'impiego e politiche attive;»;

*c)* al comma 31, dopo la lettera *e)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*e-bis)* attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;

*e-ter)* qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;

*e-quater)* formazione nel continuo dei lavoratori;

*e-quinquies)* riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;

*e-sexies)* collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità».

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, deve essere assicurata l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui al presente Capo.

## CAPO VII

## APPRENDIMENTO PERMANENTE

Art. 66.

*(Finalità)*

1. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali e il confronto con le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica.

2. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema nazionale di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta. Alla realizzazione e allo sviluppo della relativa offerta, in particolare, concorrono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

a) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) le strutture formative accreditate dalle regioni;

c) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, per quanto riguarda il per-

sonale dipendente dalla pubblica amministrazione;

d) le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali, per lo sviluppo della formazione continua e della formazione in apprendistato previsti dal testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

3. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato e del privato sociale e nelle imprese che rispondono ai criteri di cui all'articolo 68, comma 1, lettera e).

4. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento informale si intende quello che prescinde da una scelta intenzionale e che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

#### Art. 67.

##### *(Sistemi integrati territoriali)*

1. Ai fini di cui all'articolo 66, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel confronto con le parti sociali, linee guida in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la individuazione di criteri generali e priorità per la costruzione, in modo condiviso con le Regioni e le autonomie locali, di sistemi integrati territoriali collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, accesso al lavoro dei giovani, riforma del *welfare*, invecchiamento attivo, esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli im-

migrati. Tali sistemi sono caratterizzati da flessibilità organizzativa e di funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità di riconoscere e certificare le competenze acquisite dalle persone. I relativi piani di intervento, di durata triennale, comprendono, nei limiti delle risorse destinate da soggetti pubblici a legislazione vigente e da soggetti privati, una pluralità di azioni, con priorità per quelle riguardanti:

a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui all'articolo 66, commi 3 e 4, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;

b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;

c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

2. Alla realizzazione e allo sviluppo dei sistemi integrati territoriali di cui al comma 1 concorrono anche le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, appropriati servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

## Art. 68.

*(Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze)*

1. Ai fini di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *b*), il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e la certificazione delle competenze, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) riconoscimento e validazione dei saperi acquisiti, anche a distanza, dai cittadini e dai lavoratori quale attestazione dell'apprendimento non formale e informale e certificazione dell'insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona; la validazione è effettuata nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità, anche ai fini dell'accesso;

*b*) definizione di *standard* nazionali e procedure per la certificazione delle competenze, ivi incluse quelle connesse all'ottenimento della qualifica nei percorsi di apprendistato, con riguardo ai risultati formativi effettivamente conseguiti e alle competenze teorico-pratiche effettivamente possedute, attraverso l'identificazione di una metrica e di metodologie uniformi da predisporre a cura di enti allo scopo preposti e in continuità e coerenza con quanto in essere nel segmento dell'istruzione scolastica;

c) ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dell'istruzione scolastica e universitaria, da effettuare in modo da garantire l'equità e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale;

d) definizione di procedure e criteri di validazione dell'apprendimento non formale ed informale ispirati a principi di equità, adeguatezza e trasparenza, semplificazione, valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dai cittadini e dai lavoratori e previsione di sistemi di garanzia della qualità anche a tutela dei fruitori dei servizi di istruzione e formazione offerti dalle strutture che operano nei contesti non formali di cui all'articolo 66, comma 3;

e) definizione di procedure per l'accredimento dei soggetti che fanno parte del sistema pubblico nazionale di cui all'articolo 69, abilitati all'individuazione e validazione degli apprendimenti e al rilascio delle relative certificazioni;

f) previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese, previo confronto con le parti sociali.

2. Per l'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili.

3. Dall'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 69.

*(Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze)*

1. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su *standard* minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi

di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.

2. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali di cui all'articolo 1 è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. Le relative procedure sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui all'articolo 66, comma 1.

3. Per competenza certificabile ai sensi del comma 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui all'articolo 66 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto all'articolo 68.

4. Per certificazione delle competenze si intende l'intero processo che conduce, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della *privacy*, al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera e).

5. Le certificazioni riguardanti il sistema di istruzione e formazione professionale si riferiscono a figure, intese quali *standard* definiti a livello nazionale, e a profili, intesi come *standard* regionali definiti anche in termini di declinazione territoriale delle predette figure nazionali.

6. Con linee guida, definite in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, sono definiti *standard* omogenei di certificazione rispondenti ai principi di cui al comma 1, che contengono gli elementi es-

senziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo, anche con riferimento ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea.

7. Le competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali ed informali certificate sono registrate nel libretto formativo del cittadino istituito dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

## CAPO VIII

### COPERTURA FINANZIARIA

#### Art. 70.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

*a)* quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dagli articoli 71 e 72;

*b)* quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno

2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 71.

##### *(Misure fiscali)*

1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;

b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al pre-

sente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 34 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalità previste dalla disposizione di cui all'articolo 34, comma 2, lettera *b*), e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 34.

5. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2012.

#### Art. 72.

*(Riduzione delle spese di funzionamento di enti)*

1. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del richiamato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n.183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

340/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" - Le novelle
340/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
341	Dossier	In tema di semplificazioni: le vicende del disegno di legge A.S. n. 2243- <i>bis</i>
342	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3179 "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"
343	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" Sintesi del contenuto con le modifiche della Commissione
344	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3221 "Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"
345	Testo a fronte	Atto del Governo n. 449 Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185 recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti della difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa
346	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Sintesi del contenuto con le modifiche del maxi-emendamento 1.900 del Governo - Ed. provvisoria
347/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" Le novelle

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".